

SILVIA CORSO (*)
Ricercatore nell'Università di Cagliari

LE SOCIETÀ BENEFIT NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: UNA NUOVA “QUALIFICA” TRA *PROFIT* E *NON-PROFIT*

(art. 1, commi 376°-384°, l. 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati 4 e 5, in *G.U.* n. 302 del
30 dicembre 2015, s.o. n. 70)

SOMMARIO: 1. Le società benefit: un modello ibrido per il perseguimento di finalità ulteriori rispetto allo scopo di lucro. – 2. Il modello straniero di riferimento: le *Benefit corporations* (*B-corps*) di diritto statunitense. – 3. L'indicazione delle “finalità di beneficio comune” nell'oggetto sociale della società benefit: il rapporto con lo scopo lucrativo. – 4. Il bilanciamento degli interessi dei soci e degli *stakeholders* nell'amministrazione della società benefit: il problema del conflitto di interessi. – 5. *Segue*: possibili profili di responsabilità degli amministratori e della società. – 6. Gli obblighi di informazione, lo standard di valutazione dell'impatto sociale e i controlli nella società benefit.

1. Le società benefit: un modello ibrido per il perseguimento di finalità ulteriori rispetto allo scopo di lucro.

Con la legge di stabilità per il 2016 ⁽¹⁾ sono state introdotte nel nostro ordinamento le “società benefit”, le quali, in base alla definizione fornita dal legislatore, “nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi” ⁽²⁾.

L'intento di promuovere la costituzione di società caratterizzate da una “duplice finalità”, ovvero dall'affiancamento, al tradizionale scopo di profitto, di altre finalità di “beneficio comune”, è chiaramente esplicitato nel comunicato che illustra la proposta di legge contenente *Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di*

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del Comitato per la valutazione scientifica.

⁽¹⁾ Si tratta della l. 28 dicembre 2015, n. 208, in *G.U.* n. 302 del 30 dicembre 2015, s.o. n. 70. Le previsioni sulle “società benefit” sono contenute nei commi da 376° a 384° dell'art. 1.

⁽²⁾ V., art. 1, comma 376°, l. n. 208/15.

beneficio comune, successivamente confluita nella l. 28 dicembre 2015, n. 208 ⁽³⁾.

In particolare, nella Relazione illustrativa al disegno di legge si afferma che la proposta mira a “consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che, nell’esercizio della loro attività economica, abbiano *anche* l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive”, specificandosi poi ulteriormente che in queste società i soci non “valutano *esclusivamente* le *performance* economico-finanziarie”, ma “*anche* le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati” (enfasi aggiunte) ⁽⁴⁾.

Il perseguimento di finalità di *public benefit* – vero tratto peculiare di queste società cui allude anche la denominazione sociale – è ritenuto per legge compatibile con il tradizionale scopo lucrativo, cui esso si affianca come scopo “aggiuntivo” ⁽⁵⁾, onde la necessità di conciliare le due finalità nella concreta gestione dell’impresa.

Sotto questo profilo una prima differenza può rintracciarsi con le imprese del Terzo settore, nonché con le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 – interessate oggi da un incisivo processo di riforma – le quali si caratterizzano invece per il perseguimento *in via principale o esclusiva* di “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, con necessario sacrificio dello scopo di lucro ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ V. il comunicato alla Presidenza del Senato del 17 aprile 2015, che illustra il d.d.l. n. 1882, di iniziativa dei senatori Del Barba *et* altri (d’ora in poi, *Relazione illustrativa*). Dalle notizie di cronaca si apprende che l’iniziativa per la presentazione di un progetto di legge sulle società benefit è stata sostenuta da Nativa s.r.l., la prima impresa italiana ad aver ottenuto la certificazione di *Benefit corporation* dall’ente certificatore statunitense *B Lab*, di cui è successivamente divenuta partner (v. l’intervista al socio fondatore di Nativa, pubblicata su *Etica News* del 20 gennaio 2016). Negli Usa, *B Lab* è stato promotore e ideatore del *Model Benefit Corporation Legislation* (MBCL), normativa di riferimento in tema di *Benefit corporations* (*B-corps*), cui si sono ispirati i legislatori degli Stati che hanno successivamente adottato il modello. Per ulteriori approfondimenti v., *infra*, par. 2.

⁽⁴⁾ Così la *Relazione illustrativa*, cit., p. 2.

⁽⁵⁾ In questi termini cfr., ancora, la *Relazione illustrativa*, loc. cit.

⁽⁶⁾ V. la definizione di cui all’art. 1, comma 1°, l. 6 giugno 2016, n. 106 (in *G.U.* n. 141 del 18 giugno 2016), recante *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale*: “per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, *senza scopo di lucro*, di *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi” (corsivi aggiunti).

L'introduzione nel nostro ordinamento delle società benefit non pare quindi ascrivibile, come da altri sostenuto⁽⁷⁾, al filone del Terzo settore e deve escludersi in linea di principio che essa valga ad individuare un ulteriore operatore di tale settore accanto alle organizzazioni *non-profit* e alle imprese sociali, sebbene la recente legge delega di riforma di questi enti preluda a un indubbio avvicinamento dei modelli organizzativi.

Piuttosto le società benefit sembrano iscriversi, come già osservato per le *Benefit corporations* nell'ordinamento americano⁽⁸⁾, in un fenomeno di progressiva ibridazione dei modelli in cui si appanna la distinzione tra *for-profit* e *non-profit* e si introducono "*new hybrid forms of business organization*", caratterizzate dal perseguimento, accanto allo scopo di lucro, di obiettivi sociali, con inevitabile compressione della finalità del massimo profitto⁽⁹⁾.

Il fenomeno è, da tempo, sotto osservazione anche nel nostro ordinamento, in cui si è rilevata la tendenza ad "utilizzare promiscuamente le diverse strutture disponibili per lo svolgimento di attività associative"⁽¹⁰⁾, nell'ottica della neutralità delle forme organizzative rispetto ai fini perseguibili con l'attività di impresa⁽¹¹⁾.

Il processo di "ibridazione" ha interessato entrambi i settori del *profit* e del *non-profit*, finendo per attenuare, anche nel nostro ordinamento, l'originaria distinzione dei modelli organizzativi. Esso si è tradotto, per quanto riguarda il settore *non-profit*, nella riconosciuta legittimazione ad avvalersi, per il perseguimento delle finalità sociali e solidaristiche proprie di esso, di modelli (in specie, societari) tradizionalmente concepiti in fun-

(7) V. in questo senso, TESTA, *Le "società benefit" e i limiti di interpretabilità della norma*, in *Quotidiano IPSOA*, 19 gennaio 2016, reperibile su www.plurisonline.it e RUOTOLO, *Le società benefit*, in *Quotidiano IPSOA*, 9 maggio 2016, reperibile su www.plurisonline.it.

(8) Sulle caratteristiche delle *Benefit corporations* v., *infra*, par. 2.

(9) Così ROBSON, *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer*, in 52 *American Business Law Journal*, 501 (2015).

(10) In questo senso v. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, pp. 103 e 166 ss., che rileva come il criterio funzionale non sia sempre "appagante" nel discriminare fra loro i diversi tipi societari e cfr., altresì, ID., *Le società. Società in generale*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2000, p. 44 ss. In termini più radicali v. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 154 s. e cfr., inoltre, FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1971, p. 372. Più di recente, per un cenno alla questione v. MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi giur. econ.*, 2014, p. 47 ss.

(11) Sul rapporto tra schema funzionale e (sub)fattispecie organizzativa nel diritto delle società v., per tutti, SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 76 s., che sottolinea la neutralità dei tipi organizzativi rispetto allo scopo con essi perseguibile.

zione di uno scopo lucrativo dei partecipanti, con conseguente scolorimento dell'elemento causale normalmente associato al tipo⁽¹²⁾.

Il fenomeno ha poi trovato definitiva consacrazione nella normativa sulle "imprese sociali" in cui il carattere sociale dell'attività si apprezza, oltre che in relazione alla scelta di determinati settori reputati *a priori* "di utilità sociale", nell'esclusione (in prospettiva non più necessariamente totale⁽¹³⁾) dello scopo di lucro soggettivo dei partecipanti, ai quali è consentito optare per una qualsiasi delle forme organizzative privatistiche di natura societaria, associativa e fondazionale, ritenute tutte in linea di principio equivalenti rispetto al perseguimento delle finalità ascrivibili all'impresa sociale⁽¹⁴⁾.

Ma anche sul versante dell'impresa *profit* si assiste, con un'intensità crescente nell'ultimo decennio, all'emersione di orientamenti tesi a promuovere una "responsabilità sociale dell'impresa" (ossia "l'integrazione su base volontaria dei problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con altre parti"⁽¹⁵⁾), nel quadro

⁽¹²⁾ V. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, cit., p. 171 e cfr., altresì, ID., *Disciplina degli enti "non profit": profili commercialistici*, in AA.VV., *La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni*, Padova, 2005, p. 201 ss.

⁽¹³⁾ Nella recente legge delega di riforma del Terzo settore (l. n. 106/16) è previsto che per le imprese sociali la compressione dello scopo lucrativo non debba essere più necessariamente totale: sono infatti consentite, ferma restando "la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale", forme di limitata remunerazione del capitale investito dai soci, nel rispetto dei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente (art. 6, comma 1°, lett. d), l. n. 106/16).

⁽¹⁴⁾ Come è noto, l'art. 1, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 consente l'esercizio dell'impresa sociale a "tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al Libro V del codice civile". La sensazione di una progressiva neutralizzazione delle forme organizzative rispetto ai fini perseguiti è particolarmente diffusa nei commenti alla disciplina sull'impresa sociale (e v. infatti, *ex multis*, RIVOLTA, *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 1161 ss. e CALANDRA BUONAURO, *Impresa sociale e responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 849 ss.).

⁽¹⁵⁾ È questa l'originaria definizione di *corporate social responsibility* accreditata in ambito comunitario nel Libro verde della Commissione europea, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 18 luglio 2001 [COM(2001)366 def.] e cfr., altresì, la comunicazione della Commissione europea, *Responsabilità sociale delle imprese: un contributo allo sviluppo sostenibile*, Bruxelles, 2 luglio 2002 [COM(2002)347 def.], nonché la comunicazione, *Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 22 marzo 2006 [COM(2006)136 def.]. Più di recente v. la comunicazione della Commissione, *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 25 ottobre 2011 [COM(2011)681 def.], che definisce la RSI come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società" e il documento *Corporate Social Responsibility. National Public Policies in the European Union. Compendium 2014*, che fotografa lo stato attuale delle politiche comunitarie e nazionali in tema di responsabilità sociale dell'im-

di una concezione dell'impresa (anche societaria) capace di includere finalità sociali nei propri obiettivi strategici, mitigando così gli eccessi di un capitalismo ispirato soltanto dal perseguimento del profitto, divenuto sempre più intollerabile nell'attuale situazione di crisi in cui si inaspriscono le disuguaglianze sociali e si incrina la fiducia collettiva nelle imprese⁽¹⁶⁾.

In questo complesso e variegato scenario devono essere collocate le società benefit che non identificano un nuovo tipo societario⁽¹⁷⁾, quanto piuttosto una "qualifica"⁽¹⁸⁾ che tutti i tipi societari (lucrativi e mutuali-

presa. Da ultimo tra le iniziative specifiche, a livello sia internazionale che comunitario, orientate alla promozione di strategie di sviluppo sostenibile, possono segnalarsi: la risoluzione delle Nazioni Unite, *Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development*, 27 luglio 2015 e la comunicazione della Commissione, *L'anello mancante. Piano d'azione dell'Unione per l'economia circolare*, 2 dicembre 2015 [COM(2015)614 def.].

⁽¹⁶⁾ Per una ricostruzione delle giustificazioni teoriche della responsabilità sociale dell'impresa v. SACCONI, *Economia, etica, organizzazione: il contratto sociale dell'impresa*, Roma-Bari, 1997, p. 13 ss. e ID., *CSR: verso un modello allargato di corporate governance*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, a cura di Sacconi, Roma, 2005, p. 113 ss. e cfr., altresì, BUONOCORE, *Etica degli affari e impresa etica*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 181 ss.; LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. società*, 2009, p. 1 ss.; DENOZZA e STABILINI, *CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules*, 2008, reperibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1117576. Nel contesto delle politiche comunitarie la promozione della responsabilità sociale dell'impresa si inquadra perfettamente nel paradigma dell'economia sociale di mercato, enunciato dall'art. 3, comma 3°, Tratt. UE, che propugna una "crescita economica equilibrata", mirante "alla piena occupazione e al progresso sociale" e ad un "elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente". Essa trova inoltre un ambito di esplicazione nella Strategia europea per il 2020, finalizzata ad una crescita *smart*, sostenibile e inclusiva (v., al riguardo, la comunicazione della Commissione europea, *Results of the public consultation on the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth*, 2 marzo 2015 [COM(2015)100 def.]). Nel nostro ordinamento il paradigma dell'impresa socialmente responsabile rinviene nella Costituzione un sicuro fondamento normativo: l'art. 41 Cost. eleva infatti l'utilità sociale a canone della condotta imprenditoriale, che, in determinati casi, esige la limitazione e/o il coordinamento dell'iniziativa economica privata a "fini sociali" (v. le riflessioni, al riguardo, di OPPO, *Diritto dell'impresa e morale sociale*, in ID. (a cura di), *Scritti giuridici. Principi e problemi del diritto privato*, VI, Padova, 2000, p. 259 ss. e di BUONOCORE, *op. cit.*, p. 193). Tale paradigma appare altresì coerente con i postulati della dottrina sociale della Chiesa, analizzati nell'ultima Enciclica *Laudato Si'* di Papa Francesco (sulla quale v., di recente, TOFFOLETTO, *Note minime a margine di Laudato si'*, in *Società*, 2015, p. 1203 ss.).

⁽¹⁷⁾ In questo senso v., altresì, i primi commenti alla novità legislativa e cfr., in particolare, SICLARI, *Le Società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2016, p. 36 ss.; TESTA, *op. loc. citt.*; RUOTOLO, *op. loc. citt.*

⁽¹⁸⁾ Similmente a quanto si afferma in relazione all'impresa sociale e v. infatti, con riferimento a quest'ultima, M. CIAN, *L'organizzazione produttiva: elementi costitutivi*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2016, p. 271. In termini di "qualifica" di società benefit si esprime anche la circolare del MISE 6 maggio 2016, n. 3689/C (recante "Nuove Istruzioni per la compilazione della modulistica del Registro delle imprese e del

stici) possono acquisire, evidenziandola nella propria denominazione sociale, mediante l'inserimento delle parole "Società benefit" o dell'abbreviazione "SB" ⁽¹⁹⁾, previ i necessari adeguamenti statutari.

Secondo quanto previsto nella legge istitutiva le società benefit devono essere costituite secondo uno dei tipi societari regolati nel Libro V, Titoli V e VI ⁽²⁰⁾ del codice civile ed esse saranno soggette pertanto alla disciplina propria del tipo prescelto, salve le disposizioni specifiche che la stessa legge appositamente introduce, con le quali dovrà integrarsi (e confrontarsi) la disciplina legale del tipo.

L'integrazione delle discipline potrebbe peraltro rivelarsi talvolta problematica, in quanto, come osservato in termini generali, alla neutralità dei tipi sul piano funzionale non corrisponde la neutralità della disciplina che, ai diversi tipi, si collega ⁽²¹⁾.

Una parte almeno della disciplina è infatti dettata "in vista dell'utilizzazione del tipo per la sua funzione normale" (*i.e.* lucrativa, per i tipi del Titolo V e mutualistica, per quelli del Titolo VI), così che, quando il tipo viene impiegato per uno scopo parzialmente diverso, la disciplina legale potrebbe "rivelarsi inadatta all'intento perseguito" ⁽²²⁾ e richiedere, ove possibile, un intervento dell'interprete o dell'autonomia statutaria al fine di adeguarla alla diversa (e/o più ampia) funzione perseguita.

La normativa in tema di società benefit investe profili nevralgici del paradigma societario – quali, l'oggetto, lo scopo e l'interesse sociale – che si atteggiavano diversamente rispetto a quanto di norma previsto per i tipi lucrativi. Appare pertanto inevitabile l'adeguamento in via interpretativa della disciplina legale del tipo al peculiare oggetto e alle diverse finalità perseguite dalle società benefit, le quali rappresentano un interessante

REA"), nella quale si chiarisce che essa deve essere evidenziata al momento della compilazione del modello di domanda (nel riquadro 20 del Modulo "S2") in sede di iscrizione presso il registro delle imprese. Tale iscrizione, peraltro, non configura una nuova fattispecie speciale, ma deve senz'altro ricondursi all'iscrizione ordinaria (in questo senso v. DONATIVI, *Circolare MISE: nuove Istruzioni per la modulistica Registro delle imprese e REA*, in *Quotidiano IPSOA*, 8 giugno 2016, reperibile su www.plurisonline.it, ove un primo commento alla circolare).

⁽¹⁹⁾ Cfr. l'art. 1, comma 379°, l. 28 dicembre 2015, n. 208, in cui si prevede che la società benefit "può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società benefit" o l'abbreviazione: "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi".

⁽²⁰⁾ V. il comma 377°, art. 1, l. n. 208/15.

⁽²¹⁾ MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, cit., p. 174 s.

⁽²²⁾ Così, ancora in termini generali, MARASÀ, *op. ult. cit.*, p. 175.

banco di prova per l'elasticità della causa societaria, chiamata a confrontarsi con i sempre più eterogenei impieghi della sua forma organizzativa.

2. *Il modello straniero di riferimento: le Benefit corporations (B-corps) di diritto statunitense.*

Come si evince dalla terminologia utilizzata e, in modo ancora più esplicito, dalla Relazione illustrativa al disegno di legge, le società benefit si ispirano al modello americano delle *Benefit corporations* (note anche come *B-corporations* o *B-corps*) che, a partire dal 2010, hanno cominciato a diffondersi negli Stati Uniti.

La somiglianza con il modello straniero e la circostanza che la disciplina italiana ricalca, per molti aspetti, quella delle *B-corporations* suggerisce di muovere dall'analisi di quest'ultima e dalla relativa esperienza applicativa per comprendere meglio le caratteristiche del nuovo istituto, che, a causa della sua recente entrata in vigore, non è stato ancora oggetto in Italia di una compiuta riflessione dottrinale⁽²³⁾.

Negli Usa lo Stato del Maryland è stato il primo a dotarsi di una legislazione *ad hoc* seguito, ad oggi, da una trentina di Stati⁽²⁴⁾, tra cui il Delaware che in materia societaria rappresenta, come è noto, un indiscusso punto di riferimento per gli operatori⁽²⁵⁾.

Le *Benefit corporations* non sono peraltro, negli Stati Uniti, l'unica forma organizzativa che consente di affiancare al perseguimento dello scopo di lucro una diversa "*mission*" orientata al sociale.

Esistono infatti, in quell'ordinamento, una pluralità di modelli utilizzabili a tale scopo⁽²⁶⁾ e, d'altra parte, anche prima dell'introduzione delle

⁽²³⁾ V., però, tra i primi commenti, la circolare Assonime del 20 giugno 2016, n. 19, ove una puntuale illustrazione degli aspetti fondamentali della disciplina e delle principali questioni interpretative che essa pone.

⁽²⁴⁾ Per una rassegna delle diverse *Benefit corporation's forms*, quali emergono dalle numerose legislazioni statali e dalla legge che le ha ispirate (*Model Benefit Corporation Legislation*, MBCL), nonché per un confronto di esse con altre forme di *social enterprises*, v. MURRAY, *Corporate Forms of Social Enterprise: Comparing the State Statutes*, 2012 (updated 15 gennaio 2015), reperibile su <http://ssrn.com/abstract=1988556>.

⁽²⁵⁾ Sull'introduzione delle *Benefit corporations* nello Stato del Delaware v. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 345 [2014], reperibile anche su <http://ssrn.com/abstract=2437001>, che ricorda come il Delaware rappresenti "*the recognized pacesetter in U.S. corporate law*" and "*the leading incorporation state*".

⁽²⁶⁾ Oltre alle *B-corps* diversi Stati consentono la costituzione di *low-profit limited liability companies* ("L3C"), di *flexible purpose corporations* ("FPC"), nonché di *social purpose corporations* ("SPC"). Queste ultime due forme organizzative sono presenti, rispetti-

B-corps, il dibattito sulla *Corporate social responsibility* e sull'opportunità di una *governance multi-stakeholders oriented*⁽²⁷⁾ ha indotto numerosi Stati federali a dotarsi di leggi (cc.dd. "*constituencies statutes*") che consentono agli amministratori di società *for-profit* di considerare, nelle loro scelte strategiche e nelle decisioni operative, gli interessi degli *stakeholders non-shareholders*⁽²⁸⁾.

Da questo punto di vista la principale differenza tra i *constituencies statutes* e la successiva legislazione in materia di *B-corps* risiede nella circostanza che quest'ultima ha reso obbligatorio ciò che nei primi è invece soltanto facoltativo, imponendo agli amministratori di considerare gli interessi degli *stakeholders*, in aggiunta a quelli degli *shareholders*, eventualmente attraverso un bilanciamento dei diversi interessi.

La normativa di riferimento in materia di *Benefit corporations* è contenuta nel *Model Benefit Corporation Legislation* (d'ora in poi, MBCL)⁽²⁹⁾, cui tutte le legislazioni statali si sono in varia misura ispirate e che, secondo le intenzioni di chi l'ha redatto, intende offrire ad imprenditori, consumatori ed investitori "*a new class of corporations that are designed to create benefit for all stakeholders, not just shareholders*"⁽³⁰⁾.

Nel *Delaware's Code*, emendato nel 2013, la *Public Benefit Corporation* (PBC) è definita come "*a for profit corporation (...) that is intended to*

vamente, in California e nello stato di Washington, mentre le prime hanno una maggiore diffusione in numerosi Stati federali.

(27) Come è noto, il dibattito ha avuto come protagonisti, da un lato, i sostenitori della massimizzazione dello *shareholders' value* (v., per tutti, BAINBRIDGE, *In Defense of the Shareholder Wealth Maximization Norm: A Reply to Professor Green*, in 50 *Washington & Lee Law Review*, 1423 [1993]) e, dall'altro lato, i fautori di una "*multi-fiduciary stakeholders perspective*" (v., in primo luogo, GREEN, *Shareholders as Stakeholders: Changing Metaphors of Corporate Governance*, in 50 *Washington & Lee Law Review*, 1409 [1993]) e, successivamente, BLAIR e STOUT, *A Team Production Theory of Corporate Law*, in 85 *Virginia Law Review*, 247 [1999], che propongono di considerare gli amministratori "*as mediating hierarchy*" tra gli interessi dei diversi *stakeholders*).

(28) Sui *constituencies statutes*, presenti in numerosi Stati americani ad eccezione del Delaware, v. ROBSON, *op. cit.*, p. 511 s. e cfr., altresì, FAIRFAX, *Doing Well While Doing Good: Reassessing the Scope of Directors' Fiduciary Obligation in For-Profit Corporation with Non-Shareholders Beneficiaries*, in 59 *Washington & Lee Law Review*, 410 [2002], che riflette sulle implicazioni di essi sui doveri fiduciari degli amministratori.

(29) Il MBCL è stato redatto da W.H. Clark con il contributo dell'*American Bar Association* e di alcune organizzazioni *non-profit*, tra cui *B Lab*, ente privato certificatore nel settore delle imprese socialmente responsabili.

(30) V. il *Benefit Corporation White Paper* di CLARK e VRANKA, *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public*, 26 gennaio 2012, disponibile su <http://www.benefitcorp.net/storage>. Per la definizione di *B-corporation* nel MBCL v. § 101, *subchapter 1*, (version 4 aprile 2016).

produce a public benefit or public benefits and to operate in a responsible and sustainable manner” e si precisa, inoltre, che tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare gli interessi patrimoniali degli *shareholders*, gli interessi di coloro che sono “*materially affected by the corporation's conduct*” e il perseguimento del *public benefit* o dei *public benefits*, che la società ha individuato nel proprio atto costitutivo⁽³¹⁾.

L'individuazione del *public benefit* e il suo inserimento *in the certificate of incorporation* è l'elemento caratterizzante di questa nuova *business form* e, sotto questo profilo, esistono differenze significative tra le diverse legislazioni statali, apprezzabili soprattutto nel confronto con il MBCL, dal quale alcune di esse si discostano in modo sensibile⁽³²⁾.

Il MBCL definisce “*general public benefit*” “*a material positive impact on the society and the environment, taken as a whole, assessed against a third-party standard, from the business and operations of a benefit corporation*” e prevede la possibilità di individuare ulteriori benefici comuni più specifici (*specific public benefits*)⁽³³⁾.

Diversamente, il *Delaware's Code* adotta una definizione più ampia, comprensiva di ogni “*positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more of categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacity as stockholders)*”⁽³⁴⁾, similmente a quanto ora previsto nella normativa italiana che identifica il “beneficio comune” nel

⁽³¹⁾ DEL. CODE ANN., *title 8, chapter 1, subchapter XV*, § 362(a), 2013.

⁽³²⁾ Lo Stato del Delaware è quello che meno si uniforma alle previsioni del MBCL. La sua disciplina appare infatti complessivamente più permissiva rispetto a quest'ultima e meno gravosa in relazione agli oneri imposti alle *Benefit corporations*. In questo senso v. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, cit. e cfr., altresì, ID., *An early Report on Benefit Reports*, in 118 *West Virginia Law Review*, 25, 32 [2015] con riferimento agli obblighi di *reporting*, meno onerosi rispetto a quanto previsto dal MBCL.

⁽³³⁾ *Subchapter 1*, §102, MBCL. La legge prevede che la *B-corp* possa indicare, oltre a quello generale, “*one or more specific public benefits*”, la cui individuazione è però meramente facoltativa e non può in alcun modo limitare “*the purpose of benefit corporation to create a general public benefit*” (§ 201(b) MBCL). Tali “specifici benefici” sono definiti con riferimento ad un elenco non tassativo di attività reputate idonee ad integrarli (l'elenco comprende il sostegno ad individui a basso reddito o socialmente svantaggiati, la promozione di opportunità di lavoro, il miglioramento dell'ambiente e della salute umana, il sostegno all'arte, alla scienza e al progresso tecnologico etc., v. § 102 MBCL).

⁽³⁴⁾ DEL. CODE ANN., *title 8, chapter 1, subchapter XV*, § 362(b). La definizione di “*public benefit*” si conclude con un elenco, dichiaratamente non esaustivo, dei settori in cui l'impatto positivo (o la riduzione di effetti negativi) può manifestarsi (ambiente, cultura, arte, religione, settore medico, scientifico, tecnologico, economico, sociale etc.). Critico MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, cit., p. 33, il quale ritiene troppo vago il “*general benefit purpose*” ed opportuna invece la fissazione di obiettivi più specifici.

“perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie” preventivamente individuate (*i.e.* “persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”)⁽³⁵⁾. Si tratta, com’è evidente, di una definizione piuttosto ampia che consente di apprezzare il “beneficio comune” anche in termini di *mera riduzione* delle esternalità negative generate, dalla società, nello svolgimento della sua attività.

Nella letteratura americana si è osservato come gli adempimenti richiesti per diventare una *B-corporation* non siano eccessivamente gravosi⁽³⁶⁾, sia sotto il profilo delle necessarie modifiche statutarie, sia in relazione ai successivi oneri documentali imposti alla *corporation* al fine di assicurarne l’*accountability* nei confronti dei destinatari dei benefici promessi.

In particolare il MBCL prevede, oltre all’indicazione del *general public benefit* nell’atto costitutivo, l’obbligo di redigere annualmente “a *benefit report*”, dal quale risulti una descrizione del modo in cui la società ha perseguito il beneficio comune e della misura in cui tale beneficio è stato creato, nonché delle eventuali circostanze che ne hanno impedito la realizzazione⁽³⁷⁾.

Dal *benefit report* deve risultare, altresì, “an *assessment of the overall social and environmental performance of the benefit corporation against a third-party standard*”, che deve evidenziare eventuali scostamenti rispetto ai precedenti *reports* e i motivi per cui si è ritenuto di modificare lo standard rispetto a quello precedentemente utilizzato⁽³⁸⁾.

Il dovere di *reporting*, unitamente alla previsione di uno standard imparziale per la misurazione delle *performance* aziendali in relazione al perseguimento del beneficio comune⁽³⁹⁾, rappresenta il principale onere

⁽³⁵⁾ Per la definizione di “beneficio comune” v. il combinato disposto dei commi 378° e 376°, art. 1, l. n. 208/15.

⁽³⁶⁾ Al riguardo v. ROBSON, *op cit.*, p. 541, la quale parla di “few barriers to becoming a benefit corporation and potentially significant benefits” e si spinge ad affermare che “in the not-too-distant future, the operative organizational question may shift from “Why be a B Corp?” to “Why not?””.

⁽³⁷⁾ § 401(a)1 MBCL.

⁽³⁸⁾ § 401(a)2 MBCL.

⁽³⁹⁾ Nel *Delaware’s Code* si prevede che gli amministratori debbano redigere, almeno ogni due anni, uno *statement* per illustrare il perseguimento degli obiettivi di beneficio comune fissati nell’atto costitutivo, evidenziando gli *standards* utilizzati nella misurazione degli effetti dell’azione della società, che però non devono essere necessariamente definiti da parte di un’entità-terza rispetto alla *B-corporation*. L’adozione di un *third-party standard* è

delle *B-corporations* ed è altresì, indirettamente, uno strumento di prevenzione contro eventuali abusi del modello (noti come fenomeni di “*green-washing*”), in quanto dovrebbe consentire ai consumatori (e al pubblico, in genere) di valutare “*whether a business is living up to its claimed status as a benefit corporation*” ⁽⁴⁰⁾.

Dalle prime rilevazioni statistiche emerge tuttavia, negli Stati Uniti, un tasso di *compliance* degli oneri di *reporting* piuttosto basso da parte delle *B-corps* attualmente esistenti, che si attesta intorno al 10% del campione considerato, ben inferiore rispetto al tasso atteso, stimato intorno al 30-60% ⁽⁴¹⁾.

Tra le cause di una così elevata *non-compliance* sono stati evidenziati, *in primis*, gli alti costi di apprendimento (*i.e. learning costs*) associati all'introduzione della nuova *business form* e, in secondo luogo, la carenza di sufficienti meccanismi di *enforcement*, nonché la piccola dimensione di molte *B-corps*, che non dispongono di risorse (finanziarie e umane) sufficienti a sostenere i costi di un sistema di *reporting* annuale, basato oltretutto su standard dai contorni non ancora sufficientemente definiti ⁽⁴²⁾.

Lo standard attestante il raggiungimento del beneficio comune indicato dalla *B-corporation* costituisce, infatti, uno degli elementi più controversi della disciplina e rappresenta, come è stato osservato, uno dei più rilevanti *transaction costs* che le società aspiranti allo *status* di “benefit” devono affrontare, tenuto conto anche dell'attuale incertezza circa gli *standards* che saranno considerati accettabili dalla giurisprudenza ⁽⁴³⁾.

Esso viene individuato e descritto dal MBCL sulla base di alcune caratteristiche generali, cui il legislatore italiano ha ampiamente attinto, come si vedrà, nel definire l'omologo “standard di valutazione esterno”, previsto per le società benefit di diritto nostrano. In estrema sintesi, lo

infatti meramente facoltativa, rimessa ad una scelta in tal senso da parte dei soci, che dovrà essere formalizzata nello statuto (DEL. CODE ANN. § 366(b) e (c)).

⁽⁴⁰⁾ V. *comment sub* § 102, *Third-party standard*, MBCL.

⁽⁴¹⁾ V., in proposito, l'interessante indagine di MURRAY, *An early Report on Benefit Reports*, cit., p. 33 ss., condotta su un campione di 123 *B-corporations* che hanno la sede di incorporazione in quattro Stati diversi (Virginia, New York, California e Hawaii).

⁽⁴²⁾ Così MURRAY, *op. ult. cit.*, p. 42 ss., che formula alcuni suggerimenti per incrementare il tasso di *compliance*, quali, ad esempio, il rafforzamento dei meccanismi di *enforcement*; la semplificazione degli *standards* e la possibilità per le *B-corps* di scegliere su quali *items* essere misurate; l'introduzione di esenzioni dall'obbligo di *reporting* (o la previsione di adempimenti semplificati) per *B-corporations* di piccola dimensione o di nuova costituzione.

⁽⁴³⁾ MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, in *American Business Law Review*, [2012], reperibile su <http://ssrn.com/abstract=2085000>, p. 43 s.

standard deve essere “*recognized*”, “*comprehensive*”, “*developed by an entity that is not controlled by the benefit corporation*”, “*credible*” and “*transparent*” (44).

Per comprendere le caratteristiche dello standard occorre peraltro tenere presente che, nel dibattito che ha preceduto la promulgazione dei *Benefit corporation statutes*, un ruolo propulsivo fondamentale è stato assunto da *B Lab* (45), un ente privato *non-profit* che ha sviluppato un proprio standard (46) per la certificazione delle imprese socialmente responsabili e che, sin dal 2007, ha iniziato a certificare *social enterprises*, attribuendo loro la qualifica di “*Certified B Corporations*”.

L’emanazione dei *Benefit corporation statutes* ha determinato, negli Usa, la convivenza di fatto tra le “*Certified B Corporations*” (che hanno ottenuto la certificazione in base allo standard elaborato da *B Lab*) e le nuove *B-corporations*, costituite sulla base delle leggi statali, generando una certa confusione nel pubblico e tra gli operatori, che si trovano spesso in difficoltà nel distinguere tra le due forme societarie, per lo più accomunate sotto l’acronimo “*B-corps*” (47).

Sebbene le *Benefit corporations* non siano tenute ad avvalersi dello standard elaborato da *B Lab*, è prevedibile che quest’ultimo risulterà in pratica lo standard più utilizzato, stante la sua ampissima diffusione nella

(44) § 102, *Third-party standard*, MBCL. Per maggiori approfondimenti sulle caratteristiche dello standard v. *infra* par. 6.

(45) Analogamente, in Italia, un ruolo propositivo rispetto all’introduzione della legge in tema di società benefit è stato assunto da Nativa s.r.l., prima società italiana ad aver ottenuto la certificazione di *B-corp* e attualmente *partner* di *B Lab*.

(46) Si tratta del *B Impact Assessment* (meglio conosciuto sotto l’acronimo di *BIA*) con il quale sono state sinora certificate più di 1800 *corporations* nel mondo (v. i dati forniti nel sito della *B Lab*, www.bcorporation.net). La *B Lab* non è peraltro l’unico ente ad operare come certificatore nel settore delle imprese sociali: negli USA opera anche l’*UL* (una società privata che certifica le imprese del settore assicurativo), mentre, in Europa, operano la *Det Norske Veritas* (Norvegia) e la *TUV* (in Germania, relativamente alla certificazione di aspetti tecnici della sicurezza).

(47) Sulla difficoltà della distinzione nella pratica v. MURRAY, *op. ult. cit.*, p. 21 s. e cfr., altresì, BLOUNT e OFFEI DANOS, *The Benefit Corporation: a Questionable Solution to a Non-Existent Problem*, in 44 *St. Mary Law Journal*, 617, 620 [2013]. In letteratura la principale differenza tra le *Certified B Corps* e le *Benefit Corps* viene rintracciata nel diverso tipo di *brand* di cui esse dispongono, ottenibile, nel primo caso, attraverso il processo di certificazione presso *B Lab* (*private brand*) e, nel secondo caso, mediante l’attribuzione dello *status* di *benefit corporation* ai sensi della legislazione statale (*public brand*). L’alternativa è rimessa, in sostanza, ad una libera scelta degli operatori e ciò ha suscitato perplessità rispetto all’obiettivo di prevenire i temuti fenomeni di *greenwashing* (MURRAY, *op. ult. cit.*, p. 45 ss. e cfr., altresì, MINNETI, *Is It Too Easy Being Green? A Behavioral Economics Approach to Determining Whether to Regulate Environmental Marketing Claims*, in 55 *Loy Law Review*, 653, 653-57 [2009]).

prassi. In ogni caso, mentre è possibile che una società cumuli entrambe le qualifiche (di *Certified B corp* e di *Benefit corporation*), non è detto che il possesso dell'una garantisca automaticamente l'accesso all'altra.

L'acquisizione della qualifica di *B-corp*, in qualunque modo essa avvenga, si traduce per la società in un importante vantaggio competitivo, in quanto consente ai consumatori e agli investitori di identificare, in modo facile e veloce, le imprese socialmente orientate ed è, in pratica, condizione necessaria affinché l'impresa possa attrarre *Sustainable and Responsible Investing* (SRI), ovvero una categoria emergente di *socially conscious investors* (noti anche come "*impact investors*"), disponibile a sacrificare, in certa misura, i rendimenti finanziari in vista del raggiungimento di *social or environmental goals* ⁽⁴⁸⁾.

La raccolta di capitali presso il pubblico, anche attraverso appositi canali di finanziamento (come quelli offerti, ad esempio, dall'innovativa tecnica del *crowdfunding*), rappresenta per l'impresa benefit un'importante, se non la principale, fonte di risorse e proprio da essa dipenderà, verosimilmente, la sua capacità di competere sul mercato con le tradizionali società *for-profit* ⁽⁴⁹⁾.

3. L'indicazione delle "finalità di beneficio comune" nell'oggetto sociale della società benefit: il rapporto con lo scopo lucrativo.

Al pari di quanto avviene negli Stati Uniti anche in Italia la disciplina delle società benefit prevede che le finalità di beneficio comune siano indicate nell'oggetto sociale. Pertanto, le società esistenti che vogliano

⁽⁴⁸⁾ V., al riguardo, ROBSON, *op. cit.*, p. 533 ss., secondo cui "*benefit corporation legislation is an effort to create a third focal point to attract socially minded investors and entrepreneurs*". L'attrattiva che questo nuovo modello societario saprà esercitare presso il pubblico degli investitori costituisce una delle sfide su cui si misurerà il successo del modello (in questo senso cfr., altresì, MURRAY, *op. ult. cit.*, p. 47 ss.).

⁽⁴⁹⁾ Le *Benefit corporations*, a differenza degli enti che operano nel settore *non-profit*, non beneficiano negli Stati Uniti (come del resto nemmeno in Italia) di alcun trattamento di favore sul piano fiscale. L'assenza di incentivi fiscali se, per un verso, rischia di rendere poco appetibile il modello, per altro verso è stata tuttavia ritenuta opportuna, in quanto funzionale ad un'esigenza di parità di trattamento con le altre imprese *profit*, con cui evita di innescare una "*unfair competition*" (MURRAY, *op. ult. cit.*, p. 46 s.). Peraltro vi sono, negli USA, forme di incentivazione "indiretta" di cui le *B-corps* (*rectius*, i loro dipendenti) possono usufruire, quali, ad esempio, i "*loan forgiveness programs*" e i "*nontangible benefits*", che consentono di abbassare il costo del lavoro (v., in proposito, MURRAY, *op. ult. cit.*, p. 52, che segnala l'iniziativa della *Yale School of Management*, la quale, di recente, ha riservato *loan forgiveness programs* ai suoi studenti laureati che hanno trovato impiego in *Certified B Corporations*).

acquisire tale qualifica dovranno modificare in tal senso l'atto costitutivo⁽⁵⁰⁾.

L'inserimento nell'oggetto sociale mira, com'è intuibile, a vincolare gli amministratori al perseguimento degli scopi benefit durante la vita della società: l'oggetto sociale, infatti, nonostante la rilevanza ormai meramente interna come limite ai poteri degli amministratori, possiede tuttora un'indiscutibile funzione organizzativa⁽⁵¹⁾, chiaramente scolpita dall'art. 2380 *bis* c.c., secondo cui gli amministratori "compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale".

Da questo punto di vista la terminologia utilizzata dal legislatore non appare del tutto perspicua là dove prevede l'indicazione, nell'oggetto sociale, di una o più *finalità* di beneficio comune, anziché di un'*attività* nei medesimi termini caratterizzata, come sarebbe stato più logico in considerazione della configurazione dell'oggetto, per l'appunto, in termini di attività⁽⁵²⁾.

L'impressione risulta confermata dalla lettura dell'articolato normativo che, talvolta, discorre apertamente di "attività di beneficio comune" in luogo di "finalità"⁽⁵³⁾, nonché dall'esame della Relazione illustrativa in cui si registra un'oscillazione del linguaggio dal piano dello *scopo* ("finalità di beneficio comune") al piano delle *attività* strumentali al perseguimento dello scopo⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵⁰⁾ Così l'art. 1, comma 379°, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

⁽⁵¹⁾ Sulla rilevanza organizzativa dell'oggetto sociale vi è ampia convergenza in dottrina e v., infatti, *ex multis*, STELLA RICHTER JR., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 2004, p. 242 ss.; NOTARI, *Costituzione e conferimenti nelle s.p.a.*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società*, Milano, 2003, p. 6 ss.; MUCCIARELLI, *Profili dell'oggetto sociale nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, Torino, 2007, p. 305 ss. Con riferimento alle società benefit si è osservato (v. circolare Assonime n. 19/16) come l'indicazione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale consenta di "cristallizzare gli obiettivi perseguiti nell'esercizio dell'attività economica rendendo immanente all'impresa l'impegno alla realizzazione del beneficio comune, a prescindere dalle vicende che interessano i soci e il *management*" (p. 13).

⁽⁵²⁾ Sulla ricostruzione della nozione di oggetto sociale in termini di attività v., tra gli altri, STELLA RICHTER JR., *op. cit.*, pp. 237 e 314 ss., ove riferimenti al dibattito precedente la riforma del diritto societario.

⁽⁵³⁾ Cfr. l'art. 1, comma 378°, lett. d) che rinvia all'allegato B per l'individuazione degli ambiti settoriali "che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'*attività* di beneficio comune".

⁽⁵⁴⁾ Nella Relazione si legge che "tali *finalità* (di beneficio comune, *n.d.r.*) sono contenute nell'atto costitutivo o nello statuto della società, indicate nell'ambito delle *attività* dell'oggetto sociale" (enfasi aggiunte).

La questione terminologica, in apparenza banale, rivela una scarsa attenzione alle reciproche relazioni tra le diverse categorie dell'oggetto, dello scopo e dell'interesse sociale che concorrono tutte, sia pure in misura e con intensità diversa, a definire il contenuto dei poteri e dei doveri dell'organo amministrativo.

La legge infatti, da un lato, afferma che la società benefit persegue una “duplice finalità”, in quanto nell'esercizio della sua attività economica, “oltre allo scopo di dividerne gli utili”, promuove anche una o più “finalità di beneficio comune” (definendo in tal modo, parrebbe, lo *scopo-fine* della società); dall'altro lato, stabilisce che le finalità di beneficio comune debbano essere “indicate specificatamente nell'oggetto sociale” e dunque nell'ambito del c.d. *scopo-mezzo* della società. Infine prevede che esse siano perseguite “mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto”, evocando, di riflesso, il tema dell'interesse sociale⁽⁵⁵⁾.

L'uso promiscuo, da parte del legislatore, del termine “finalità” per alludere, talvolta, a un *generico scopo* aggiuntivo rispetto a quello lucrativo della società e altre volte, invece, ad una *specificata attività* da realizzare nell'ambito dell'oggetto sociale non chiarisce affatto ed anzi lascia indeterminati i termini del rapporto fra tale “finalità/attività” (generica/specifica) e lo scopo di lucro proprio del tipo societario, cui non si è inteso derogare e che pertanto concorre alla definizione dell'interesse sociale.

A ben vedere, l'inserimento delle finalità di beneficio comune all'interno dell'oggetto sociale parrebbe, a prima vista, legittimare un'interpretazione del loro perseguimento entro la cornice dello scopo lucrativo e quindi in una prospettiva meramente strumentale rispetto all'obiettivo del profitto per i soci⁽⁵⁶⁾.

(55) Così l'art. 1, commi 376° e 377°, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

(56) Da tempo si è infatti appurato che la causa societaria possiede una certa “elasticità” e tollera l'inserimento di scopi “secondari” aventi natura diversa dal lucro (così MARASÀ, *Le “società” senza scopo di lucro*, cit., p. 123 s., ma v., altresì, VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, II, Milano, 1923, p. 37, secondo cui non è necessario che “tutto il guadagno vada distribuito fra i soci”, potendo in parte essere consacrato a “più nobili fini, come contributo dell'impresa a quei sensi di solidarietà sociale che ne agevolano l'esercizio”). Più di recente v. GALLETTI, *Corporate governance e responsabilità sociale d'impresa*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, III, Milano, 2005, p. 2643, il quale traccia una distinzione netta, sotto questo profilo, tra imprese *non-profit* e *for-profit*, affermando che mentre nelle prime “la produzione di externalità positive è lo scopo *principale* dell'attività”, nelle *for-profit* “ciò può costituire soltanto una finalità *accessoria*, che deve comunque risultare conforme alla funzione lucrativa principale” (corsivo aggiunto).

Di contro, l'esplicito riferimento a uno scopo *ulteriore* rispetto alla divisione degli utili sembrerebbe preludere ad una "mutazione" della causa societaria, con inclusione al suo interno di finalità sociali, non meramente strumentali o accessorie, ma dotate, per così dire, di pari dignità rispetto allo scopo di lucro e dunque "coestensive" rispetto ad esso.

La prima interpretazione è certo quella meno dirompente e maggiormente compatibile con l'attuale concezione dei doveri degli amministratori e dell'interesse sociale, che riserva uno spazio tutto sommato modesto al perseguimento di obiettivi di "responsabilità sociale" dell'impresa, considerato legittimo soltanto ove non si ponga apertamente in contrasto con l'obiettivo di accrescimento del valore per gli azionisti⁽⁵⁷⁾, sia pure inteso secondo una concezione allargata dello *shareholder value* (c.d. *enlightened shareholder value*⁽⁵⁸⁾).

⁽⁵⁷⁾ Come è noto, la dottrina italiana si è sinora espressa nel senso che gli interessi degli *stakeholders*, così come le istanze relative alla tutela dell'ambiente e quelle di ordine etico, possano assumere rilievo, tutt'al più, quali limiti esterni all'operato degli amministratori, ovvero come un possibile vincolo all'attuazione dell'interesse sociale. In questo senso v., in particolare, ANGELICI, *La società per azioni e gli altri*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Atti del Convegno in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano 9 ottobre 2009, Milano, 2010, p. 59; CALANDRA BUONAURO, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, *ivi*, p. 101 ss.; GAMBINO, *L'interesse sociale e il voto in assemblea*, *ivi*, p. 73; COSTI, *Relazione di sintesi*, *ivi*, p. 195 e Id., *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale, Bologna 8-9 ottobre 2004, Milano, 2006, p. 98 ss.; MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, cit., p. 98 ss.; LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. società*, 2009, p. 26. La letteratura italiana sul tema della CSR è molto vasta e v., infatti, oltre agli Autori sopra citati, ROMAGNOLI, *Corporate Governance, Shareholders e Stakeholders: interessi e valori reputazionali*, in *Giur. comm.*, 2002, I, p. 350 ss.; CONTE, *Codici etici e attività d'impresa nel nuovo spazio globale di mercato*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 136 ss.; SANTONI, *Etica della società per azioni e recenti misure di moralizzazione del governo societario*, in *Finanza, Impresa e Nuovo Umanesimo*, a cura di F. Capriglione, Bari, 2007, p. 59 ss.; DE FERRA, *La responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. società*, 2008, p. 352; DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e "contratto sociale". Una critica*, in *Diritto, mercato ed etica dopo la crisi*, Omaggio a Pier Gaetano Marchetti, Milano, 2010, p. 269 ss., nonché i diversi saggi raccolti, rispettivamente, nel volume *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, a cura di Sacconi, Roma, 2005 e nel volume *La responsabilità sociale dell'impresa*, a cura di Conte, Roma-Bari, 2008.

⁽⁵⁸⁾ Alla teoria dell'*enlightened shareholder value* è ispirata, come è noto, in Gran Bretagna la riforma del *Company Law Act* operata nel 2006. In particolare, nella *section 172(1) Company Law Act 2006*, è stato inserito un dovere per gli amministratori "*to have regard*", in order "*to promote the success of the company for the benefit of its member, to: the likely consequences of any decision in the long term; the interests of the company's employees; the need to foster the company's business relationships with suppliers, customers and others; the impact of the company's operations on the community and the environment; the desirability*

Concepito in questi termini il perseguimento di finalità di beneficio comune da parte di società lucrative doveva peraltro ritenersi consentito anche prima dell'introduzione delle società benefit⁽⁵⁹⁾, risultando oscuro il senso della previsione di una nuova forma societaria a ciò espressamente dedicata⁽⁶⁰⁾, specie ove ad essa non si associ una disciplina di incentivo (o, comunque, differenziata) capace di rendere appetibile il modello.

In effetti, se la rilevanza degli obiettivi di beneficio comune nelle SB resta confinata all'oggetto sociale e la loro realizzazione circoscritta entro la cornice dello scopo lucrativo ("elasticamente" inteso), l'istituto finisce per avere una portata tutto sommato modesta, che si risolve nell'accreditare la tesi, peraltro già diffusa in dottrina, che ammette l'indicazione di finalità ideali nell'oggetto delle società lucrative, con conseguente iscrivibilità di un atto costitutivo così formulato nel registro delle imprese⁽⁶¹⁾.

In quest'ottica la disciplina delle società benefit potrebbe consentire, tutt'al più, di eliminare ogni dubbio sull'ammissibilità di società con un "oggetto sociale plurimo", in cui siano indicate una pluralità di attività anche del tutto diverse e non necessariamente collegate fra loro, secondo un'opinione riproposta dopo la riforma del diritto societario⁽⁶²⁾.

bility of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and the need to act fairly as between members of the company". Secondo DAVIES, *Gower and Davies' Principles of Modern Company Law*, Londra, 2012, p. 509 ss., sarebbe errato ritenere che la norma richieda agli amministratori "to balance the interests of the members with those of the stakeholders", in quanto "the members' interests are paramount, but the interests of the stakeholders are to be taken into account when determining the best way of promoting the members' interests". L'esigenza di considerazione degli interessi degli *stakeholders* è esplicitata anche nel *Dutch Corporate Governance Code* (2008), ove essi vengono posti sullo stesso piano di quelli degli *shareholders* e si afferma che "the management board is responsible for weighing up the different interests with respect to the company's strategy", richiedendosi agli amministratori di considerare, in particolare, "corporate social responsibility issues that are relevant to the enterprise" (v. *preamble*, § 8).

⁽⁵⁹⁾ Come riconosciuto anche in giurisprudenza e v., infatti, esplicitamente sul punto, Cass. 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.*, 2001, I, p. 1932, con nota di NAZZICONE e in *Società*, 2001, p. 675, con nota di CABRAS.

⁽⁶⁰⁾ In termini fortemente critici rispetto alla novità legislativa v. TESTA, *op. cit.*, p. 4, il quale la considera una "boutade normativa". Anche nella letteratura statunitense taluni hanno osservato come la legislazione in tema di *Benefit corporations* rappresenti "a solution in search of a problem", in quanto un gran numero di "traditional for-profit" già persegue finalità di interesse sociale e ciò dimostrerebbe come i tipi societari esistenti siano perfettamente in grado di supportare tali finalità (v. BLOUNT e OFFEE DANSO, *op. cit.*, p. 632 ss. e cfr., altresì, ROBSON, *op. cit.*, p. 533).

⁽⁶¹⁾ V. in questo senso, tra gli altri, STELLA RICHTER JR., *op. cit.*, p. 242 ss.

⁽⁶²⁾ Sull'ammissibilità di un oggetto sociale plurimo vi è sostanziale unanimità di vedute in dottrina (v., infatti, MONTAGNANI, sub art. 2328, in *La riforma delle società. Commentario*, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 37; SEPE, sub art. 2328, *Società di capitali. Commentario*, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, I, Napoli, 2004, p. 48;

Peraltro, l'indicazione nell'oggetto sociale degli scopi "benefit" non sempre si tradurrà nella previsione di specifiche attività "ulteriori" rispetto a quelle in esso contemplate, potendo risolversi semplicemente nell'esplorazione di una diversa modalità con cui esercitare l'attività principale, finalizzata, ad esempio, a ridurre le esternalità negative da essa generate (*i.e.* in termini di riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi dell'impresa) ⁽⁶³⁾.

Di qui l'interrogativo, sollevato in una recente circolare di Assonime, se la nuova disciplina delle società benefit si applichi anche alle società che già perseguono finalità ideali, imponendo loro di modificare in tal senso l'oggetto sociale ovvero se la modifica statutaria si renda necessaria soltanto "quando la società intenda utilizzare sul mercato la denominazione di società benefit" ⁽⁶⁴⁾.

Al riguardo, l'elasticità della causa societaria e la sua capacità di assorbimento nei confronti di finalità diverse da quella lucrativa suggeriscono di interpretare la disciplina nel senso che essa non richieda la "trasformazione" ⁽⁶⁵⁾ in "benefit" di tutte le società che attualmente attribuiscono rilevanza a finalità sociali nello svolgimento della loro attività di impresa.

Soltanto ove le società esistenti vogliano cogliere l'opportunità di differenziarsi dalle altre imprese *profit*, segnalando al pubblico il perseguimento, accanto al lucro, di obiettivi sociali e acquisendo così la qualifica di "benefit" ⁽⁶⁶⁾, si renderà necessaria la modifica dell'oggetto sociale, sog-

NTUK, sub *art.* 2328, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, Bologna, 2004, p. 66). Le opinioni divergono soltanto in merito alla necessità, secondo taluni, che le varie attività siano "tra loro legate da un nesso di strumentalità o di accessorietà" (così BERTOLOTTI, *Costituzione della società e conferimenti*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Ambrosini, I, Torino, 2005; NTUK, *op. loc. cit.*), mentre altri ammettono l'indicazione di attività tra loro indipendenti e "tutte principali", purché precisamente individuate (MUCCIARELLI, *op. cit.*, p. 313 e cfr., altresì, NOTARI, *Costituzione e conferimenti nella s.p.a.*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società*, Milano, 2003, p. 6).

⁽⁶³⁾ Ringrazio il Prof. Campobasso per avermi sollecitato questa riflessione.

⁽⁶⁴⁾ V. la circolare n. 19/2016, p. 13 s., che propende per un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione della disciplina, circoscrivendola soltanto a quelle società che "sviluppano, in modo permanente, politiche di lungo termine volte al perseguimento di benefici comuni, che siano pienamente integrate nel *business model* e nella cultura d'impresa".

⁽⁶⁵⁾ Come è evidente non si tratterà di una "trasformazione" in senso tecnico, in quanto l'acquisizione della qualifica di "benefit" non richiede di per sé alcun cambiamento del tipo societario, perlomeno ove la società sia già costituita in forma di società di capitali o di società cooperativa.

⁽⁶⁶⁾ L'introduzione nella propria denominazione delle parole "società benefit" o "SB" (utilizzabili anche nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso i terzi) equivale

getta alle disposizioni che disciplinano le modifiche statutarie in ciascun tipo societario, con le consuete modalità anche per quanto riguarda gli adempimenti pubblicitari.

Superflue appaiono, in proposito, sia la norma che richiama la disciplina in tema di modifiche dell'atto costitutivo propria di ciascun tipo⁽⁶⁷⁾, sia la circolare del MISE secondo cui l'iscrizione nel registro delle imprese della qualifica di società benefit deve effettuarsi attraverso la modulistica ordinaria (chiarendo, se mai ce ne fosse bisogno, che essa non configura una fattispecie speciale di iscrizione⁽⁶⁸⁾).

Invero, questione assai più rilevante, sulla quale il legislatore non si sofferma, è quella se la modifica dell'oggetto sociale, risultante dall'inserimento della finalità di beneficio comune, comporti "un cambiamento significativo dell'attività della società", ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. a), c.c., tale da legittimare il diritto di recesso dei soci nella s.p.a.⁽⁶⁹⁾.

La questione è complessa e richiede una valutazione della "significatività" del cambiamento che non potrà effettuarsi in astratto, poiché i modi di intendere il perseguimento del beneficio comune e la sua stessa individuazione e descrizione potranno risultare in concreto molto diversi.

Occorrerà pertanto verificare caso per caso in che termini la modifica dell'oggetto sociale incida sulla complessiva attività della società ed è verosimile che l'esito di tale verifica dipenderà da come è stato configurato in concreto l'obiettivo di beneficio comune⁽⁷⁰⁾. È evidente, infatti, che un conto è indicare, come finalità benefit, l'obiettivo di convertire l'intera

per la società al riconoscimento di uno "status" che le consente di collocarsi in un segmento di mercato capace di intercettare il gradimento di operatori, finanziatori e consumatori dotati di un'analoga sensibilità verso tematiche sociali e ambientali. In questo senso v. la circolare Assonime n. 19/16, p. 11 ss.

⁽⁶⁷⁾ V. art. 1, comma 379°, l. n. 208/15.

⁽⁶⁸⁾ V., al riguardo, le perplessità di DONATIVI, *op. loc. cit.*

⁽⁶⁹⁾ La questione sembra porsi in termini diversi nella s.r.l., in quanto l'art. 2473, comma 1°, c.c. accorda il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito al "cambiamento dell'oggetto" della società, senza alcun riferimento alla portata e all'entità della modifica, così che l'inserimento della finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale di una "s.r.l. benefit" potrebbe legittimare senz'altro l'esercizio del recesso da parte dei soci dissenzienti.

Negli Stati Uniti soltanto il *Benefit corporation statute* della California ha previsto espressamente "*dissenters' rights when a corporation transitions to and from benefit corporation status*". L'assenza di previsioni in tal senso da parte del MBCL ha suscitato aspre critiche in letteratura, sottolineandosi come l'acquisto dello status di *B-corp* determini un'alterazione fondamentale della natura dell'investimento dei soci e meriti pertanto di essere considerato dalla legge come fonte di *dissenters' rights* (MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, cit., p. 36 s.).

⁽⁷⁰⁾ V. in questo senso, altresì, la circolare Assonime n. 19/16, p. 15.

produzione all'uso di energie rinnovabili e all'impiego, nel ciclo produttivo, di materiali sostenibili e riciclabili; altro conto è circoscrivere l'impatto positivo della propria attività ad una singola linea di prodotti a basso impatto ambientale⁽⁷¹⁾.

Un'indiretta conferma della correttezza di tale approccio si trae dalla lettura delle "aree di valutazione" che lo standard esterno deve prendere in considerazione per attestare il positivo impatto dell'attività della società: i settori individuati sono eterogenei e la misura dell'impegno richiesta dipenderà dal tipo di standard in concreto utilizzato, così che non è possibile prescindere dall'esame dei singoli casi che, di volta in volta, si presenteranno⁽⁷²⁾.

La valutazione della concreta incidenza della modifica dell'oggetto sociale sui processi produttivi e sulle scelte di *governance* dell'impresa benefit si rivelerà decisiva per chiarire se vi sia stata un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento dei soci tale da legittimarne il diritto di recesso dalla società⁽⁷³⁾.

In alternativa potrebbe ritenersi, muovendo dalla diversa premessa cui si è accennato all'inizio del paragrafo, che l'inserimento della finalità benefit nell'oggetto sociale comporti *sempre* un analogo mutamento della causa del contratto⁽⁷⁴⁾ (con l'ingresso, in essa, di finalità sociali "coesten-

(71) La difficoltà di distinguere, in concreto, "*the level and intensity of organizational commitment to social responsibility*" ha rappresentato una delle principali criticità nell'attuazione dei postulati della teoria della *Corporate Social Responsibility* (sul punto v., infatti, ROBSON, *op. cit.*, p. 534 ss., che evidenzia le diverse modalità di approccio alla propria "*social mission*" da parte di imprese che pure si affermino, "tutte", socialmente responsabili).

(72) Cfr. l'allegato 5 alla l. n. 208/15, in cui si stabilisce che la "valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi": "governo d'impresa" (con particolare riferimento al "grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune"); relazioni con i lavoratori (in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità e sicurezza dell'ambiente di lavoro, etc.); relazioni con gli "altri portatori d'interesse" (quali, fornitori, territorio e comunità locali); ambiente (con particolare riguardo alla "prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione").

(73) Al riguardo è opinione diffusa che la *ratio* dell'istituto del recesso nell'attuale diritto societario sia quella di intervenire in presenza di mutamenti rilevanti delle condizioni di rischio dell'investimento dei soci (v., in questo senso, PISCITELLO, sub *art.* 2437, in *Le società per azioni*, diretto da Abbadessa e Portale, II, Milano, 2016, p. 2500 ss. e DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 227).

(74) Per qualche riscontro nel dettato normativo cfr., oltre al riferimento ad uno *scopo* ulteriore rispetto alla divisione degli utili (art. 1, comma 376°, l. n. 208/15), l'allegato 5 (cui rinvia l'art. 1, comma 378°) che, nello stabilire le aree di analisi su cui deve misurarsi l'impatto positivo della società, richiede di valutare "con particolare attenzione", nell'area del governo d'impresa, lo "*scopo* della società" (corsivo aggiunto).

sive” rispetto allo scopo di lucro) e che ciò si traduca, per definizione, in un cambiamento “significativo” dell’attività della società, sufficiente a giustificare il recesso da parte dei soci dissenzienti⁽⁷⁵⁾.

Tuttavia un approccio casistico appare comunque preferibile, in considerazione delle diverse possibili declinazioni dello scopo benefit che, a seconda di come in concreto configurato, può comportare mutamenti non significativi dell’attività sociale, soprattutto là dove la società, pur non possedendo la qualifica di “benefit”, abbia già convertito i propri processi produttivi ai principi di sostenibilità e/o adeguato le proprie scelte strategiche o di *governance* ai postulati della *Corporate Social Responsibility* (76).

4. *Il bilanciamento degli interessi dei soci e degli stakeholders nell'amministrazione della società benefit: il problema del conflitto di interessi.*

Un’ulteriore questione cruciale in tema di società benefit, che si pone a prescindere dal concreto atteggiarsi delle finalità di beneficio comune, è quella del bilanciamento della pluralità di interessi, tutti ugualmente “sociali” (*i.e.* riferibili alla società), che, in virtù dell’ampliamento dell’oggetto e delle finalità della società, divengono meritevoli di considerazione nella gestione dell’impresa⁽⁷⁷⁾.

Gli amministratori di società benefit saranno infatti chiamati a risolvere, nelle loro scelte, potenziali conflitti tra gli interessi dei soci e quelli degli *stakeholders*, conflitti che diverranno attuali ogni qual volta non sia possibile la realizzazione congiunta di entrambi, occorrendo stabilire un ordine di priorità nel loro raggiungimento.

La percezione dell’importanza che il bilanciamento degli interessi riveste per il successo del nuovo modello organizzativo si evince chiaramente dalla lettura dell’articolato normativo che, in più occasioni, afferma la necessità che le finalità di beneficio comune siano perseguite dalla società benefit “mediante una gestione volta al *bilanciamento* con l’interesse dei

(75) Sembra condividere questo approccio, almeno in linea teorica, Assonime nella circolare n. 19/16, p. 16.

(76) V., per alcune considerazioni in questo senso, la circolare Assonime n. 19/16, p. 17.

(77) Nell’ambito della *Corporate Social Responsibility* l’ineludibilità della questione del bilanciamento degli interessi è stata da tempo evidenziata da DENOZZA, *Bilanciamento degli interessi e discrezionalità dei gestori*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d’impresa*, cit., p. 154 e cfr. altresì MONTALENTI, *Interesse sociale, interesse di gruppo e gestione dell’impresa nei gruppi di società*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario dieci anni dopo. Convegno per i quarant’anni di Giurisprudenza commerciale*, Milano 13-14 giugno 2014, Milano, 2015, p. 172.

soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto" (78) ovvero che la società benefit sia amministrata "in modo tale da *bilanciare* l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376" (*i.e.* "persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse") (79).

La formulazione legislativa presenta notevoli assonanze con quanto prevede, in materia di *Public Benefit Corporations*, il *Delaware's Code*, che richiede una gestione dell'impresa benefit tesa a bilanciare gli interessi patrimoniali dei soci con quelli di coloro che subiscono gli effetti della condotta dell'impresa e con il perseguimento del *public benefit* individuato nell'atto costitutivo della società (80).

Tali assonanze non stupiscono, essendosi già osservato come il legislatore italiano abbia ampiamente attinto alla legislazione statunitense e, in particolare, a quella del Delaware, almeno per alcuni profili della disciplina di questa nuova forma societaria.

Tuttavia, proprio sulla disciplina relativa alla gestione delle *B-corps*, la letteratura nordamericana ha formulato numerose critiche, inerenti soprattutto alla mancata fissazione di criteri alla stregua dei quali gli amministratori dovrebbero effettuare l'auspicato bilanciamento degli interessi facenti capo alle diverse *constituences* della società.

In particolare si è osservato come l'assenza di una "graduatoria" degli interessi (81), unitamente al silenzio sui criteri di composizione di eventuali

(78) Così l'art. 1, comma 377°, l. n. 208/15.

(79) Art. 1, comma 380°, l. n. 208/15.

(80) Cfr. DEL. CODE ANN. § 362(a). Il *Model Benefit Corporation Legislation* non è invece altrettanto esplicito nel prevedere un bilanciamento degli interessi a carico degli amministratori, limitandosi a disporre che gli amministratori "*in discharging the duties of their respective positions and in considering the best interests of the benefit corporation shall consider the effect of any action or inaction upon*": i) "*the shareholders*"; ii) "*the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries and its suppliers*"; iii) "*the interests of customers*"; iv) "*community and societal factors*"; v) "*the local and global environment*"; vi) "*the short-term and long-term interests of the benefit corporation*"; vii) "*the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose*" (§ 301(a)1 MBCL).

(81) L'ampia discrezionalità lasciata agli amministratori nella considerazione degli interessi coinvolti nella gestione della *B-corp* emerge chiaramente dal § 301(a)3 MBCL, in base al quale gli amministratori "*need not give priority to a particular interest or factor (...) over any other interest or factor unless the benefit corporation has stated in its articles of incorporation its intention to give priority to certain interests or factors related to the accomplishment of its general public benefit purpose or of a specific public benefit purpose identified in its articles*". Come si evince dalla lettura della norma, essa rimette la fissazione di eventuali priorità tra gli interessi ad una precisa scelta statutaria.

conflitti, finisca per rimettere ogni decisione alla mera discrezionalità degli amministratori, con il rischio, da un lato, che i *directors* invochino gli interessi degli *stakeholders* come pretesto per perseguire quelli che in realtà sono i propri interessi⁽⁸²⁾ e, dall'altro lato, che una volta considerati gli interessi dei diversi *stakeholders*, essi decidano di dare priorità *to shareholders' interests*⁽⁸³⁾.

Nella stessa ottica si è rilevata altresì la carenza dei meccanismi di *enforcement*, rimessi esclusivamente all'iniziativa degli *shareholders*, unici legittimati ad agire in responsabilità nei confronti dei *directors*⁽⁸⁴⁾, mentre privi di legittimazione risultano gli effettivi beneficiari degli impegni assunti dalla *B-corporation* (i.e. gli *stakeholders* interessati dalle politiche sociali dell'impresa)⁽⁸⁵⁾.

L'impressione è che il perseguimento del *public benefit* resti affidato, in definitiva, alle scelte discrezionali degli amministratori, per lo più coperte dalla *business judgment rule* che, in questo contesto, potrebbe giocare un ruolo inedito, consentendo al giudice di ritenere legittime operazioni ispirate al conseguimento del beneficio comune, persino ove contrarie alla massimizzazione del profitto degli *shareholders*, con conseguente esonero da responsabilità degli amministratori⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸²⁾ Così MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, cit., p. 32, il quale ritiene troppo generico l'eventuale riferimento ad un criterio di massimizzazione del "*net stakeholders value*", che richiede comunque la misurazione e comparazione dei possibili risultati alternativi, nonché la fissazione di priorità tra i diversi interessi.

⁽⁸³⁾ ROBSON, *op. cit.*, p. 546. Nella dottrina italiana v. DENOZZA, *Interesse sociale e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, cit., p. 147, che, tra i rischi di un eccessivo ampliamento della discrezionalità dei *managers*, include il possibile inserimento dell'interesse personale degli amministratori come "vera e unica motivazione del loro comportamento".

⁽⁸⁴⁾ Il MBCL prevede un "*benefit enforcement proceeding*" che può essere attivato esclusivamente dalla società o, in via derivativa, dai soci che possiedono almeno il 2% delle partecipazioni (o il 5% in società che controllano la *B corporation*) ovvero dai suoi amministratori o da altre persone legittimate ad agire sulla base di specifiche previsioni statutarie (§ 305(c)).

⁽⁸⁵⁾ La carenza dei meccanismi di *enforcement* è diffusamente rilevata in dottrina e v., infatti, JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form: Corporate Law and Benefit Corporation*, in 25 *Regent University Law Review*, 269, 291 ss. [2013], che sottolinea, in termini generali, la mancanza di allineamento tra "*corporate's purpose, best interest of the corporation e fiduciary duties*" degli amministratori ed afferma che le *Benefit corporation* sono "*hybrid vehicles, combining a novel mandatory consideration of stakeholders with the more traditional enforcement rights of directors and shareholders*". Nello stesso senso cfr., altresì, MURRAY, *op. ult. cit.*, p. 34 (e ID., *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, cit., p. 357 ss.), nonché ROBSON, *op. cit.*, p. 541.

⁽⁸⁶⁾ In questo senso v. MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifi-*

Un discorso in parte analogo può farsi in relazione alla disciplina italiana delle società benefit, nella quale pure manca l'indicazione dei possibili criteri di temperamento degli interessi.

Il legislatore si è limitato a richiedere un'amministrazione della società tesa a bilanciare l'interesse dei soci con quello delle altre categorie di soggetti interessati al perseguimento del beneficio comune, ma il bilanciamento risulterà problematico in tutte le ipotesi in cui non sia possibile realizzare il beneficio comune senza contestuale sacrificio dell'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto.

Nella disciplina delle società lucrative non è mai stato codificato un criterio di soluzione dei possibili conflitti tra interessi "sociali", essendosi intervenuti soltanto per reprimere i conflitti tra gli interessi "particolari" dei soci (o degli amministratori) e l'interesse della società, quest'ultimo ricostruito alla luce della causa societaria tipica⁽⁸⁷⁾.

Come è noto, tuttavia, in seguito alla riforma del diritto delle società di capitali la norma che disciplina il conflitto di interessi nelle operazioni di gestione è stata significativamente modificata. Nell'attuale formulazione essa impone agli amministratori di s.p.a. di comunicare "ogni" interesse di cui essi siano portatori, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società e richiede al consiglio di amministrazione, chiamato a decidere sull'operazione, di motivare la sua "convenienza economica" per la società, deliberando alla luce di un principio di redditività, coerente con lo scopo lucrativo della società.

La norma non richiede più, secondo l'opinione prevalente, che l'interesse detenuto dall'amministratore sia *in conflitto* con quello sociale e, pertanto, egli sarà tenuto a comunicare anche interessi compatibili con l'interesse della società nell'operazione⁽⁸⁸⁾.

cations, and Benefit Corporation Statutes, cit., p. 41 s., che propone di adattare al contesto delle *Benefit corporation* la *business judgment rule*, modificando l'espressione in "*purpose judgment rule*" e cfr., altresì, STRINE, *Making It Easier for Directors to "Do the Right Thing"?*, in 4 *Harvard Business Law Review*, 235, 248 [2014], reperibile anche su <http://ssrn.com/abstract=2481061>.

⁽⁸⁷⁾ Come è noto, i conflitti tra gli interessi dei soci (di maggioranza e di minoranza) sono stati affrontati sinora attraverso lo strumento, di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, dell'abuso di maggioranza. In argomento v., *ex multis*, GUERRERA, *La responsabilità deliberativa nelle società di capitali*, Torino, 2004, p. 191 ss.

⁽⁸⁸⁾ La tesi che attribuisce all'art. 2391 c.c. un ambito di applicazione più ampio che in passato è diffusa in dottrina e così l'opinione secondo la quale l'obbligo di comunicazione (previsto al primo comma) prescinda dal carattere conflittuale dell'interesse (sebbene talvolta si escluda che l'amministratore debba comunicare interessi "coincidenti" con l'interesse sociale nell'operazione). Per ulteriori riferimenti sia consentito il rinvio a CORSO, *Gli interessi "per conto di terzi" degli amministratori di società per azioni*, Torino, 2015, p. 61 ss.

In linea di principio non è quindi da escludere che l'amministratore di una società benefit possa essere tenuto a comunicare eventuali interessi detenuti "per conto" di uno dei gruppi di *stakeholders* beneficiari dell'attività della SB⁽⁸⁹⁾. In tale evenienza l'art. 2391 c.c. prevede un criterio di soluzione dei conflitti basato sul principio della "convenienza economica" dell'operazione, ovvero sulla dimostrazione che essa comporta un vantaggio economico per la società.

Un'interpretazione di questo tipo rischia tuttavia di frustrare in radice, nelle società benefit, la realizzazione degli interessi degli *stakeholders*, che potrebbero risultare costantemente sacrificati ove il criterio della "convenienza economica" dell'operazione sia interpretato alla luce del solo scopo lucrativo della società⁽⁹⁰⁾. Di qui la necessità di adeguare in via interpretativa tale criterio alle peculiari finalità che il legislatore assegna alle società benefit⁽⁹¹⁾.

⁽⁸⁹⁾ Nella disciplina delle società benefit tali *interessi* sono menzionati separatamente rispetto alle *finalità* di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale, richiedendosi che entrambi siano bilanciati con l'interesse dei soci (in questo senso v. il combinato disposto dei commi 376°, 377° e 380°, art. 1, l. n. 208/15). Si ha pertanto l'impressione che il perseguimento delle finalità di beneficio comune debba essere considerato distintamente rispetto agli ulteriori interessi che vi si collegano (e che fanno capo ai diversi *stakeholders*), i quali, non si esauriscono nello scopo benefit e dovranno essere specificamente valutati ai fini del bilanciamento. In ogni caso, per essere rilevante ai fini dell'art. 2391 c.c., l'interesse dell'amministratore dovrà essere detenuto "per conto" di terzi (ad es. un gruppo di *stakeholders*) e ciò presuppone un rapporto "qualificato" in grado di far sorgere l'interesse in relazione ad una "determinata" operazione della società. Tale rapporto può essere (ma non è necessariamente) integrato dalla circostanza che la nomina dell'amministratore provenga direttamente dagli *stakeholders* (per ulteriori riflessioni al riguardo si rinvia a CORSO, *op. cit.*, pp. 174 e 262) e d'altra parte nella disciplina delle società benefit, così come nella legislazione in tema di *B-corporations*, non è previsto, in favore degli *stakeholders*, un diritto di nomina di un componente dell'organo amministrativo. Pertanto, in assenza di clausole statutarie *ad hoc*, il consiglio di amministrazione sarà interamente nominato dall'assemblea dei soci.

⁽⁹⁰⁾ Come è noto, nel valutare la correttezza (*fairness*) di un'operazione conclusa in presenza di un interesse in conflitto dell'amministratore, si considera la sua convenienza (*i.e.* utilità) per la società rispetto ad altre possibili – purché omogenee e concretamente praticabili – operazioni alternative. Sulla complessità di tale valutazione comparativa che spesso conduce il giudice a rigettare l'impugnativa per conflitto di interessi v., in passato, BONELLI, *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*, Milano, 1992, p. 90 ss.; ENRIQUES, *Il conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni*, Milano, 2000, p. 135 ss. e cfr., da ultimo, CORSO, *op. cit.*, p. 227 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici.

⁽⁹¹⁾ Sullo sfondo potrebbe profilarsi la questione della derogabilità dell'art. 2391 c.c., sulla quale, tuttavia, le opinioni della dottrina non sono concordi (v., infatti, l'opinione contraria di VENTORUZZO, sub art. 2391, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2005, p. 453 e quella favorevole di ENRIQUES, *op. cit.*, p. 259 ss.).

Del resto, analoga necessità di “adeguamento” della disciplina del conflitto di interessi si è posta in passato, con particolare urgenza, in relazione al fenomeno dei gruppi di società, nei quali il conflitto è vicenda fisiologica e costante ed è emersa l’esigenza di un contemperamento dei diversi interessi delle società coinvolte, esigenza di cui si è fatta carico in parte la riforma del diritto societario con l’introduzione della disciplina di cui agli artt. 2497 ss. c.c. (sia pure bisognosa, a sua volta, di coordinamento con le disposizioni di applicazione più generale contenute negli artt. 2391 e 2391 *bis* c.c.)⁽⁹²⁾.

Nonostante la questione sia complessa e non possa essere affrontata *funditus* in questa sede sembra, in via di prima approssimazione, di poter trarre dal sistema indicazioni utili per individuare un criterio, quantomeno *procedurale*, cui devono attenersi gli amministratori nell’operazione di bilanciamento degli interessi.

Infatti, dalla disciplina dettata in materia di gruppi e, sia pure in termini non esattamente coincidenti, anche dalla disciplina in tema di interessi degli amministratori, emerge un’esigenza di trasparenza e di motivazione delle decisioni relative alla gestione dell’impresa che si traduce nell’obbligo di indicare gli interessi che hanno influito sulla decisione e le ragioni che ne sono alla base⁽⁹³⁾. Un’esigenza simile può rintracciarsi in relazione alle società benefit in cui gli amministratori sono chiamati, per legge, ad effettuare un bilanciamento tra molteplici interessi prima di assumere le loro decisioni e pertanto debbono anzitutto esplicitare quali interessi hanno ritenuto di prendere in considerazione ai fini del bilanciamento.

⁽⁹²⁾ L’esigenza di adeguamento della disciplina del conflitto di interessi alla realtà dei gruppi è diffusamente sentita in dottrina e v. infatti, *ex multis*, SCOGNAMIGLIO, *Interesse sociale e interesse di gruppo*, in AA.VV., *L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, cit., p. 128 ss.; MONTALENTI, *Interesse sociale, interesse di gruppo e gestione dell’impresa nei gruppi di società*, cit., p. 171 ss. e cfr., altresì, GUIZZI, *Gestione dell’impresa e interferenze di interessi. Trasparenza, ponderazione e imparzialità nell’amministrazione delle s.p.a.*, Milano, 2014, p. 123 ss., i quali esprimono opinioni non coincidenti in merito alle modalità di coordinamento della disciplina dei gruppi con quella dell’amministrazione “interessata”, di cui agli artt. 2391 e 2391 *bis* c.c.

⁽⁹³⁾ In relazione all’obbligo di motivazione delle decisioni si è osservato come il suo corretto adempimento possa, in taluni casi, rendere necessario il disvelamento dei piani strategici della società (così, VENTORUZZO, *op. cit.*, p. 459 e, con particolare riferimento ai gruppi di società e alla necessità di rivelare le politiche strategiche di gruppo, cfr. SANTA-GATA, *Oggetto sociale ed articolazioni dell’attività imprenditoriale*, in *Riv. società*, 2007, p. 1273 ss. e SCOGNAMIGLIO, *Motivazione delle decisioni e governo del gruppo*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 764).

A livello *sostanziale*, invece, non pare che il criterio di contemperamento dei diversi interessi nelle SB debba necessariamente coincidere con quello dei vantaggi compensativi utilizzato nell'ambito dei gruppi di società, in quanto tale criterio potrebbe non essere facilmente trasponibile in una realtà diversa da quella del gruppo⁽⁹⁴⁾.

In ogni caso gli amministratori di una società benefit saranno tenuti a chiarire, là dove non sia possibile una realizzazione congiunta, qual è l'ordine di priorità assegnato ai diversi interessi⁽⁹⁵⁾, dandone giustificazione alla luce delle finalità che la società ha assunto e che emergono – oltre che eventualmente dai piani strategici della società – dalla relazione annuale relativa al perseguimento dello scopo benefit, la quale deve contenere anche una parte programmatica che illustri gli obiettivi che la società intende perseguire nel successivo esercizio⁽⁹⁶⁾.

L'interesse sociale – che la legge correttamente non indica tra gli interessi da bilanciare – emergerà quindi *a posteriori* come risultato della “composizione” (*i.e.* bilanciamento) effettuata dagli amministratori⁽⁹⁷⁾, il cui esito, in assenza di un univoco criterio guida, dipenderà presumibilmente in concreto dalla presenza o no, nell'organo amministrativo, di rappresentanze degli *stakeholders* in grado di interloquire con i componenti di nomina assembleare⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹⁴⁾ Nel senso invece dell'utilizzabilità nella gestione delle società benefit del criterio dei vantaggi compensativi parrebbe orientata la circolare Assonime n. 19/16, p. 22 s.

⁽⁹⁵⁾ In questo senso v., altresì, la circolare Assonime n. 19/16, p. 23.

⁽⁹⁶⁾ Sul contenuto della relazione annuale v., *infra*, par. 6.

⁽⁹⁷⁾ Il dibattito sulla possibilità di riconoscere al consiglio di amministrazione di una società per azioni una funzione compositoria, accanto alla normale funzione ponderatoria degli interessi coinvolti nella gestione dell'impresa sociale, è stato particolarmente vivo prima della riforma societaria. Anche nella gestione delle società lucrative “pure” è stata avvertita infatti l'esigenza di operare bilanciamenti tra i diversi interessi coinvolti nelle scelte gestorie, specialmente in presenza di una composizione eterogenea della compagine sociale e di una pluralità di interessi “sociali”, destinati a concorrere nella determinazione dell'interesse sociale concreto. In senso favorevole al riconoscimento all'organo amministrativo di una funzione di composizione dei diversi interessi v., sotto la previgente disciplina societaria, STELLA RICHTER JR., *La collegialità del consiglio di amministrazione tra ponderazione dell'interesse sociale e composizione degli interessi sociali*, in *Amministrazione e amministratori di società per azioni*, a cura di Libonati, Milano, 1995, p. 277 ss. Contrario, invece, SANFILIPPO, *Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni*, Torino, 2000, p. 122 ss. Dopo la riforma v., in posizione favorevole, MONTALENTI, *Interesse sociale, interesse di gruppo e gestione dell'impresa nei gruppi di società*, cit., p. 172 e cfr., altresì, CORSO, *op. cit.*, p. 239 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici. Nelle società benefit non sembra potersi dubitare che il legislatore assegni all'organo amministrativo una funzione di composizione dei diversi interessi, stante il chiaro riferimento al “bilanciamento” che gli amministratori debbono operare durante la gestione dell'impresa sociale.

⁽⁹⁸⁾ Sulla possibilità di favorire dall'interno il perseguimento degli obiettivi sociali

5. Segue: *possibili profili di responsabilità degli amministratori e della società*.

Strettamente connessa alla questione del bilanciamento e dei criteri utili a circoscrivere la discrezionalità degli amministratori è quella relativa ai profili di responsabilità ascrivibili a questi ultimi per il mancato perseguimento del beneficio comune, i quali si affiancheranno alle altre ipotesi di responsabilità previste dal diritto societario comune.

La legge di stabilità contiene disposizioni piuttosto laconiche al riguardo che, da un lato, impongono alla società benefit di individuare uno o più “soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento” delle finalità di beneficio comune e, dall’altro lato, stabiliscono che l’inosservanza degli obblighi connessi a tali finalità “può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto”, sancendo inoltre che, in caso di inadempimento, “si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori”⁽⁹⁹⁾.

L’individuazione di un “*benefit director*”, ossia di un amministratore specificamente designato per la promozione delle finalità di beneficio comune, è prevista anche nel MBCL statunitense, ma si tratta di un’opzione facoltativa per le *B-corps*, mentre nulla al riguardo è disposto nel *Delaware’s Code*.

Nella disciplina italiana non è chiaro se ciò implichi l’attribuzione al soggetto designato di una vera e propria delega da parte dell’organo amministrativo. La menzione, da parte del legislatore, di “funzioni e compiti” relativi al perseguimento del beneficio comune sembra evocare una traslazione di poteri e alludere dunque a un fenomeno di delega, con

dell’impresa attraverso una logica partecipativa che consenta l’ingresso, nei suoi organi di amministrazione e controllo, di soggetti esponenziali degli interessi degli *stakeholders*, le opinioni non sono concordi in dottrina: v., infatti, SACCONI, *CSR: verso un modello allargato di corporate governance*, cit., p. 132, che propende per il coinvolgimento di amministratori indipendenti, cui affidare l’incarico di “valutare in modo imparziale gli interessi degli *stakeholders*”; DENOZZA, *Interesse sociale e responsabilità sociale dell’impresa*, cit., p. 148, secondo cui sarebbe auspicabile l’introduzione di rappresentanze specifiche degli interessi degli *stakeholders* e GALLETTI, *Corporate governance e responsabilità sociale d’impresa*, cit., p. 2643, che appare invece scettico sull’efficienza di tale soluzione nelle società lucrative, in ragione dell’appesantimento del processo decisionale che ne deriverebbe. La disciplina delle società benefit, come si è accennato, non impone rappresentanze degli *stakeholders* negli organi di amministrazione e controllo, anche se l’allegato 5, nel definire le aree di valutazione dell’impatto sociale, impone di considerare “il livello di coinvolgimento dei portatori di interesse” nel governo dell’impresa.

⁽⁹⁹⁾ Così, i commi 380° e 381°, art. 1, l. n. 208/15.

conseguenze rilevanti in ordine all'assetto dei poteri e delle connesse responsabilità.

Tuttavia, non è escluso che le funzioni relative al perseguimento dello scopo benefit possano essere affidate, al di fuori di un meccanismo di delega in senso tecnico, ad un soggetto (anche esterno all'organo amministrativo, ad esempio un dirigente) incaricato di funzioni di *compliance* o dei compiti di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/01⁽¹⁰⁰⁾ ovvero ad un comitato per il controllo interno.

Trattandosi di un soggetto che non necessariamente riveste la carica di amministratore e le cui funzioni possono essere variamente configurate (*i.e.* anche in termini di mera vigilanza sull'attuazione del beneficio comune) non sembra possibile affidare ad esso, altresì, il bilanciamento degli interessi previsto nella gestione delle società benefit, bilanciamento che dovrebbe spettare invece all'organo amministrativo collegiale. Una precisazione in tal senso potrebbe risultare opportuna, qualora si opti per il conferimento di una vera e propria delega ad un componente del c.d.a., in modo da chiarire che, pur in presenza della delega, il bilanciamento resta di competenza dell'organo consiliare⁽¹⁰¹⁾.

Singolare appare, inoltre, la disposizione secondo cui l'inosservanza degli obblighi connessi al perseguimento della finalità di beneficio comune "può" costituire inadempimento dei doveri degli amministratori. In questo modo si finisce per rendere incerta, in tali ipotesi, l'attivazione dei meccanismi di responsabilità previsti per la violazione dei doveri di corretta amministrazione e si rischia di frustrare indirettamente il conseguimento degli obiettivi di utilità generale.

Sotto questo profilo, invero, la legislazione statunitense sulle *Benefit corporations* è ancora più esplicita nell'escludere che l'amministratore possa essere chiamato a rispondere personalmente per il mancato perseguimento o la mancata creazione, da parte della società, del *public benefit* ovvero per le azioni o le omissioni compiute durante l'assolvimento dei suoi doveri, salva l'ipotesi in cui il suo comportamento sia stato condizionato da una situazione di interesse personale⁽¹⁰²⁾. Essa ribadisce inoltre che gli amministratori non hanno alcun dovere verso i soggetti beneficiari

⁽¹⁰⁰⁾ V. in questo senso, altresì, la circolare Assonime n. 19/16, p. 23 s.

⁽¹⁰¹⁾ La scelta della soluzione più congrua sul piano degli assetti organizzativi dipende peraltro, come è evidente, dal tipo e dalla dimensione della società benefit. Nella società di maggiori dimensioni, infatti, si potrebbero eventualmente affidare le funzioni inerenti al perseguimento del beneficio comune ad un comitato interno composto di una pluralità di amministratori.

⁽¹⁰²⁾ Cfr., in questo senso, il § 301(c) *MBCL* e v., altresì, il § 365(b) *Del. Code*.

del *public benefit* (i quali non hanno legittimazione ad agire in responsabilità nei loro confronti⁽¹⁰³⁾), chiarendo che le scelte gestorie sono coperte dalla *business judgment rule* e pertanto gli amministratori non rispondono delle decisioni che implicano un bilanciamento di interessi, se esse sono “*both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve*”⁽¹⁰⁴⁾.

Pur in assenza di espressa previsione sul punto deve ritenersi che anche nel nostro paese la regola del giudizio imprenditoriale⁽¹⁰⁵⁾ trovi applicazione in favore degli amministratori di società benefit⁽¹⁰⁶⁾ e che essa consenta di sottrarre al sindacato giurisdizionale le decisioni frutto di un bilanciamento degli interessi, purché assunte in modo diligente e senza conflitti di interessi (*i.e.* assunte in modo informato, previa considerazione di tutti gli interessi coinvolti e con motivazione delle ragioni che ne sono alla base).

La condotta degli amministratori di società benefit sarà dunque valutata secondo i consueti parametri di diligenza, lealtà e correttezza, interpretati però alla luce dei peculiari doveri ad essi assegnati. In particolare,

⁽¹⁰³⁾ Il MBCL fa salva la possibilità che l'atto costitutivo attribuisca ad una determinata categoria di *stakeholders* (“*identified non-shareholders constituents*”) la legittimazione ad attivare un *benefit enforcement proceeding* nei confronti degli amministratori per far valere il mancato perseguimento del *general public benefit* ovvero la violazione dei relativi obblighi, compresi quelli relativi alla documentazione dell'attività sociale (§ 305(c) e 402(b) MBCL. La carenza di *enforcement* è stata diffusamente segnalata in letteratura come uno degli aspetti critici della legislazione in tema di *B-corp* e v. infatti, in termini particolarmente critici, MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, cit., p. 38 e ROBSON, *op. cit.*, p. 548.

⁽¹⁰⁴⁾ Così, il § 365(b) *Del. Code* e cfr., altresì, § 301(e) MBCL, secondo cui l'amministratore non risponde della scelta compiuta se, oltre ad essere disinteressato ed informato, “*rationally believes that the business judgment is in the best interest of the benefit corporation*”.

⁽¹⁰⁵⁾ Come è noto, si tratta di una regola non espressamente codificata nel nostro diritto societario e tuttavia costantemente applicata dalla giurisprudenza e invocata dalla dottrina per giustificare l'impossibilità di sindacare in sede giurisdizionale il merito delle decisioni imprenditoriali. Sulla portata di tale regola nel nostro ordinamento v. ANGELICI, *Diligentia quam in suis e business judgment rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, p. 677 ss. e, per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali, v. CESIANO, *L'applicazione della “Business Judgment Rule” nella giurisprudenza italiana*, in *Giur. comm.*, 2013, II, p. 941 ss. Infine, per un'indagine in chiave comparatistica, cfr. i saggi raccolti nel volume a cura di C. AMATUCCI, *Responsabilità degli amministratori di società e ruolo del giudice. Un'analisi comparatistica della business judgment rule*, Milano, 2014, e *ivi*, in particolare, pp. 29 e 103 ss. e v. altresì, per un confronto tra l'ordinamento italiano e quello tedesco, che recentemente ha codificato la regola, KINDLER, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l. in Germania e in Italia*, in *Riv. società*, 2016, p. 427 ss., con particolare riferimento alla gestione delle imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata.

⁽¹⁰⁶⁾ In questo senso v., altresì, la circolare Assonime n. 19/16, p. 27.

l'obbligo di procedere a un bilanciamento degli interessi delle diverse categorie di soggetti coinvolti dall'attività della SB imporrà loro di considerare, nell'ambito della fase istruttoria che precede ogni decisione, gli interessi di tutti gli *stakeholders* sui quali la decisione avrà un impatto.

Per quanto riguarda, invece, i meccanismi di *enforcement* il nostro diritto societario prevede, come è noto, oltre all'azione sociale di responsabilità e all'azione dei creditori (quest'ultima, peraltro, espressamente prevista soltanto nella s.p.a.), l'azione individuale di responsabilità promuovibile dal singolo socio o dal terzo che siano stati "direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori" (artt. 2395 e 2476, comma 6°, c.c.).

Con riferimento agli *stakeholders*, quali potenziali beneficiari degli scopi benefit, può prospettarsi una loro legittimazione ad agire nei confronti degli amministratori con l'azione individuale di responsabilità di cui agli artt. 2395 o 2476, comma 6°, c.c. ovvero con l'azione generale *ex art. 2043 c.c.*

In particolare, tenuto conto delle caratteristiche dell'azione *ex art. 2395 c.c.* ⁽¹⁰⁷⁾, gli *stakeholders* potranno agire allorquando gli amministratori, con un loro atto colposo o doloso, abbiano ingenerato un legittimo affidamento circa l'adempimento, da parte della società, del beneficio comune promesso (anche attraverso la relazione annuale allegata al bilancio di esercizio, di cui al comma 382°, art. 1, l. n. 208/15), inducendo gli *stakeholders* ad assumere decisioni (ad esempio nei loro rapporti contrattuali con la società) che altrimenti non avrebbero assunto ⁽¹⁰⁸⁾.

La violazione da parte degli amministratori degli obblighi connessi alla realizzazione del beneficio comune potrebbe inoltre rilevare quale inadempimento della società o quale illecito ad essa imputabile, a titolo di pratica commerciale scorretta o di comportamento anticoncorrenziale ⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ Sulle caratteristiche dell'azione individuale di responsabilità e del danno con essa risarcibile v., tra gli altri, ADIUTORI, *Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità*, Milano, 2000, p. 80 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ V., sul punto, la circolare Assonime n. 19/16, p. 27 s., ove si osserva peraltro come non sia affatto agevole fornire la prova del danno subito in presenza di un obbligo degli amministratori di perseguire la finalità benefit "in modo bilanciato con l'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto".

⁽¹⁰⁹⁾ In merito alla rilevanza, come pratica commerciale sleale, della violazione dei codici di condotta aziendali (o "codici etici") in cui la società assume precisi impegni in tema di responsabilità sociale v., prima della modifica in tal senso del codice del consumo, BUSSOLI, *Responsabilità sociale, codici di condotta e pratiche commerciali sleali*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi*, cit., p. 167 ss. In argomento cfr., altresì, ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p.

Il legislatore afferma espressamente la soggezione della società benefit “che non persegua le finalità di beneficio comune” alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e di codice del consumo (comma 384°, art. 1, l. n. 208/15), individuando nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l’ente preposto a vigilare sulle condotte e a irrogare le sanzioni amministrative in presenza di comportamenti illeciti.

Nei confronti della società benefit che abbia falsamente attestato il conseguimento degli obiettivi promessi ⁽¹¹⁰⁾ potrebbe pertanto prospettarsi anche un’azione diretta a tutela degli “interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”, eventualmente nella forma di una *class action*, ai sensi degli artt. 139 e 140 *bis* d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.cons.).

6. *Gli obblighi di informazione, lo standard di valutazione dell'impatto sociale e i controlli nella società benefit.*

Nella disciplina delle società benefit assumono particolare importanza le norme che introducono obblighi di trasparenza e di documentazione dell’attività sociale in relazione al positivo impatto da essa generato sulle categorie di soggetti individuate dalla legge.

In particolare, sia nella normativa straniera di riferimento che in quella italiana, è posto a carico della società un obbligo di *reporting* annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, di cui il legislatore individua in modo specifico il contenuto, disponendone la pubblicazione nel sito internet della società ⁽¹¹¹⁾.

La relazione annuale, che dovrà essere altresì allegata al bilancio di esercizio, rappresenta il principale strumento di *accountability* di cui dispone la SB ⁽¹¹²⁾ e ad essa si connettono, a ben vedere, sia l’aspettativa

159 ss. e COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA.Vv., *La responsabilità dell'impresa*, cit., pp. 86 e 107 ss. E v. ora, espressamente sul punto, gli artt. 27 *bis* e *ter* c. cons., inseriti con il d.lgs. n. 146/07.

⁽¹¹⁰⁾ L’importanza di “norme giuridiche che impongano alle imprese di non affermare il falso quando rendicontano socialmente” è stata evidenziata in passato, con riguardo al tema della responsabilità sociale delle imprese, da CAFAGGI, *La complementarietà tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, cit., p. 236.

⁽¹¹¹⁾ V. quanto dispongono, rispettivamente, i commi 382° e 383°, art. 1, l. n. 208/15.

⁽¹¹²⁾ La relazione cui è tenuta la società benefit presenta alcune somiglianze con il “bilancio sociale”, che si è diffuso nella prassi come strumento di rendicontazione volontaria delle prestazioni sociali delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. L’esperienza del bilancio sociale è stata valutata per lo più positivamente in dottrina, in quanto lo strumento è ritenuto capace di creare un clima di fiducia tra imprese e *stakeholders*, con riduzione dei costi di agenzia e possibilità per le imprese di acquisire vantaggi competitivi di natura

della società al conseguimento degli effetti reputazionali derivanti dall'adempimento della sua "missione sociale", sia la valutazione degli *stakeholders* relativa all'effettiva realizzazione, da parte della società, dei benefici promessi.

Attraverso il corretto assolvimento dell'onere documentale, infatti, la società è in grado di rappresentare all'esterno la misura del suo coinvolgimento nella realizzazione delle finalità sociali e di dare conto dei risultati ottenuti, accreditandosi agli occhi del pubblico come impresa socialmente orientata. In questo modo si riempie di contenuto la "qualifica" di società benefit che, diversamente, rischia di rimanere una vuota formula e si forniscono all'Autorità garante (AGCM) gli elementi utili su cui basare la propria valutazione in merito alla correttezza delle pratiche commerciali tenute dalla SB.

Dal punto di vista degli *stakeholders* la pubblicazione della relazione con periodicità annuale dovrebbe consentire loro di esprimere un giudizio sulla coerenza tra i risultati raggiunti e le finalità individuate dalla società in fase di programmazione dell'attività.

La circostanza che si tratti di un documento separato rispetto al bilancio – e tuttavia ad esso allegato – assicura, analogamente a quanto osservato in relazione al bilancio sociale, la possibilità di prendere visione contemporaneamente sia dei "risultati aziendali di tipo economico-finanziario-patrimoniale", sia di quelli più specificamente sociali, "senza intaccare la struttura essenziale del bilancio di esercizio" ⁽¹¹³⁾.

La relazione deve contenere infatti una "descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il

economica e/o finanziaria (così, RUSCONI, *Accountability d'impresa: la prospettiva della disciplina contabile*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, cit., p. 248 e Id., *Stakeholder e documenti di accountability diretta per le imprese*, in *Teoria degli stakeholder*, a cura di Freeman, Rusconi e Dorigatti, Milano, 2007, p. 294 ss.). Per una rassegna dei diversi modelli di rendicontazione sociale presenti nella prassi, v. PANOZZO, *Rendere l'etica verificabile. Riflessioni attorno alla progressiva formalizzazione della Corporate Social Responsibility*, in *La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi*, a cura di Perulli, Bologna, 2013, p. 131 ss.

⁽¹¹³⁾ RUSCONI, *op. cit.*, p. 252. D'altra parte va ricordato che, anche con riferimento alle tradizionali società lucrative, è ormai crescente l'attenzione per le "informazioni di carattere non finanziario" (ad esempio, in materia di ambiente e di personale) ed in particolare per gli indicatori di risultato ad esse pertinenti, di cui oggi è prevista l'indicazione (facoltativa) nella relazione sulla gestione (art. 2428, comma 2°, c.c.), ma che, in un prossimo futuro, i gruppi e le imprese di maggiori dimensioni saranno obbligate ad evidenziare in un'apposita dichiarazione di carattere non finanziario (v., in questo senso, la dir. 2014/95/UE, il cui decreto legislativo di attuazione è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2016).

perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato”, nonché “la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno” e si conclude poi con una “sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo”⁽¹¹⁴⁾.

La brevità del tempo intercorso dall’entrata in vigore della legge non consente di esprimere valutazioni sulla reale efficacia di tale previsione, tuttavia, l’esperienza maturata negli Stati Uniti, dove le *Benefit corporations* sono una realtà da alcuni anni, mostra, come si è avuto modo di osservare, un basso tasso di *compliance* degli obblighi di *reporting*, le cui cause sono state individuate, oltre che negli elevati costi di adempimento, in una certa vaghezza dei requisiti e nella carenza dei meccanismi di *enforcement*⁽¹¹⁵⁾.

Queste stesse criticità sembrano potersi riscontrare anche nella disciplina italiana: essa non prevede infatti alcuna sanzione per la mancata osservanza degli obblighi di informazione⁽¹¹⁶⁾ e non introduce nemmeno possibili cause di decadenza dallo *status* di società benefit⁽¹¹⁷⁾, di cui pertanto la società potrà continuare a fregiarsi, salva la perdita di credibilità nei rapporti con gli *stakeholders* e la soggezione ai controlli dell’Au-

⁽¹¹⁴⁾ Così il comma 382°, art. 1, l. n. 208/15. Come si è avuto modo di osservare (v. *supra*, par. 2) il MBCL statunitense è ancora più analitico nella descrizione del contenuto del *benefit report* ed infatti prevede, oltre alla descrizione del modo e della misura in cui il *general public benefit* è stato creato e delle eventuali circostanze che ne hanno ostacolato la realizzazione, l’indicazione del “*process and rationale for selecting or changing the third-party standard used to prepare the benefit report*” e un’attestazione delle *performance* della società benefit secondo lo standard utilizzato, segnalando eventuali scostamenti nella sua applicazione rispetto ai precedenti *reports*. Inoltre il *benefit report* deve indicare il nome del *benefit director* (se presente), i compensi pagati ad ogni amministratore durante l’anno ed evidenziare ogni relazione tra l’organizzazione che elabora lo standard (e i suoi amministratori e/o soci con quote superiori al 5%) e la *benefit corporation* (e i suoi amministratori e/o soci con quote superiori al 5%) “*including any financial or governance relationship which might materially affect the credibility of the use of the third-party standard*” (§ 401(a) MBCL). Estremamente semplificato, invece, il contenuto dello *statement* richiesto agli amministratori delle *public benefit corporations* dallo Stato del Delaware, *statement* che, oltretutto, può essere redatto ogni due anni, anziché annualmente (§ 366(b) *Del. Code*).

⁽¹¹⁵⁾ In proposito v. l’interessante ricostruzione di MURRAY, *An early Report on Benefit Reports*, cit., p. 31 ss., che, attraverso un’attenta analisi dei dati empirici, evidenzia le principali criticità dello strumento e formula possibili suggerimenti per migliorarne l’efficacia in futuro. Sul punto cfr. *supra*, par. 2 e, *ivi*, alla nt. 41.

⁽¹¹⁶⁾ Salva la possibilità di attivare, in presenza di un’informazione non veritiera, le azioni previste dal c.cons. in tema di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli (sulle quali v., *infra*, par. 5).

⁽¹¹⁷⁾ Sui tipi di sanzioni più efficaci per assicurare l’osservanza degli obblighi di *reporting* v. MURRAY, *op. ult. cit.*, p. 47 s., secondo cui la revoca dello *status* di *benefit corporation* (prevista dallo Stato del Minnesota) potrebbe non essere appropriata, in assenza della previsione di diritti di recesso per i soci.

torità garante della concorrenza e del mercato, la quale, peraltro, può intervenire soltanto in presenza di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli.

Per quanto riguarda i costi di *compliance* che la società benefit dovrà affrontare nell'attività di *reporting*, essi sono legati soprattutto all'adozione dello standard di valutazione esterno con cui devono essere attestate e rendicontate le *performance* relative al raggiungimento dei benefici promessi. Lo standard deve avere infatti le caratteristiche individuate nell'allegato 4 alla l. n. 208/15, le quali ripetono, pressoché fedelmente, quelle richieste dal MBCL per il *third-party standard* con cui devono essere validate le *performance* delle *B-corps* americane.

In particolare, l'allegato 4 prevede che lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit debba essere: *a*) "esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune"; *b*) "sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa"; *c*) "credibile perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie" e "utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare"; *d*) "trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche" ⁽¹¹⁸⁾.

Nell'allegato 5 sono poi individuate le aree di analisi che devono essere prese in considerazione nella valutazione dell'impatto e di cui si dovrà dare conto nella relazione annuale. Esse comprendono: *a*) il governo dell'impresa, "con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società"; *b*) le relazioni con i dipendenti e i collaboratori della società "in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro"; *c*) le relazioni della società con altri portatori d'interesse (quali fornitori, territorio e comunità locali); *d*) le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali; *e*) l'impatto dell'attività della società sull'ambiente, "con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi".

⁽¹¹⁸⁾ In particolare, l'allegato 4 prevede che insieme allo standard siano resi noti: "i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale dell'attività della società nel suo complesso"; "le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione"; "l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione"; "il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard"; "un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse".

Si tratta di un elenco dettagliato, e a prima vista esaustivo, delle aree più rilevanti in cui si possono apprezzare e misurare, sulla base dello standard utilizzato, gli effetti positivi dell'azione della società benefit.

Non è chiaro, peraltro, se la società possa scegliere in quale di queste aree essere valutata, circoscrivendo a una o più di esse la misurazione dell'impatto (e la relativa rendicontazione), oppure se debba utilizzare lo standard (ed effettuare la rendicontazione) per ciascuna delle diverse aree individuate dal legislatore. La prima interpretazione appare più ragionevole, in termini di contenimento dei costi, ma probabilmente molto dipenderà dallo standard di valutazione in concreto adottato⁽¹¹⁹⁾.

Un altro aspetto su cui la legge in tema di società benefit non si sofferma è quello relativo ai controlli, essendosi prevista soltanto l'indicazione di un soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune che, presumibilmente, sarà incardinato nell'organo amministrativo o dirigenziale della società, salva la possibilità, nelle società di maggiori dimensioni, di costituire un organo *ad hoc* (anche collegiale), che peraltro non ha specifiche competenze in tema di controllo.

Nelle società benefit l'articolazione della funzione di controllo sarà pertanto quella propria del tipo societario prescelto, cui si aggiungerà, sul piano dei controlli esterni, la competenza dell'AGCM e quella, eventuale, delle Autorità di vigilanza di settore in ragione dello specifico campo di attività della SB⁽¹²⁰⁾.

⁽¹¹⁹⁾ Gli *standards* di certificazione e i modelli di rendicontazione delle *performance* sociali ed ambientali attualmente diffusi presso le imprese sono molteplici e con caratteristiche spesso molto diverse tra loro. Accanto allo standard elaborato da *B Lab* (il *BIA* di cui si è riferito *supra* par. 2, nt. 43), ve ne sono altri – e così altrettanti modelli di rendicontazione – distinti in funzione della maggiore enfasi posta ora sul contenuto, ora sul processo. Tra i modelli di rendicontazione con maggiore enfasi sul contenuto i più diffusi in Italia sono quelli elaborati dal Gruppo di studio sul bilancio sociale (GBS), dalla *Global Reporting Initiative* (GBI) e dal Ministero del Welfare (*Corporate Social Responsibility* – SC), che si avvalgono di un pluralità di indicatori, alcuni di applicazione generale ed altri pensati invece in funzione di determinate tipologie di imprese. Per quanto concerne gli *standards* di certificazione, essi hanno costi maggiori per le imprese, in quanto richiedono un impegno costante nella loro attuazione e monitoraggio, ma consentono di differenziarsi più nettamente dai concorrenti e di ottenere più solidi vantaggi competitivi, in ragione degli effetti reputazionali ad essi associati. Tra gli *standards* più utilizzati si possono qui ricordare: l'*Accountability 1000* (AA1000), uno standard di processo elaborato nel 1999 dall'*Institute of Social and Ethical Accountability*; il *Social Accountability 8000* (SA 8000), focalizzato sulle condizioni di lavoro e sui diritti dei dipendenti; l'ISO 14001, uno standard internazionale pensato per la certificazione dell'efficienza delle imprese in materia ambientale. In argomento v. PANOZZO, *op. cit.*, p. 132 ss.

⁽¹²⁰⁾ Si pensi, ad esempio, ad una società attiva nel settore del microcredito (settore ora disciplinato nell'ambito del t.u.b. dall'art. 111), la quale potrà assumere, mi pare, senza

Nell'individuare il contenuto dei poteri/doveri dell'organo di controllo si dovrà tenere conto, peraltro, dei particolari scopi perseguiti dalla società benefit e della maggiore ampiezza della discrezionalità degli amministratori, estesa al bilanciamento degli interessi coinvolti, nonché della necessità di verificare l'osservanza del principio di adeguatezza organizzativa con specifico riguardo all'individuazione dei soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune⁽¹²¹⁾.

Al pari di quanto osservato in relazione alla funzione gestoria, anche nella materia dei controlli l'interprete sarà chiamato infatti ad un'opera di costante adeguamento della disciplina del tipo societario alle peculiari caratteristiche funzionali delle società benefit.

L'indagine sin qui condotta è peraltro ben lontana dall'esaurire tutte le questioni interpretative che si pongono in relazione al nuovo modello e si è inoltre consapevoli che altre questioni (magari più rilevanti) emergeranno dalla prima esperienza applicativa, che potrà fornire altresì la misura del successo di questa nuova "qualifica" societaria, onde rispondere all'interrogativo, diffuso tra i commentatori della disciplina sulle *Benefit Corporations*: "*whether these social enterprise business forms will flourish or whether they will languish on the books with relatively little use*"⁽¹²²⁾.

particolari difficoltà, la qualifica di società benefit (v., infatti, il comma 3°, art. 111, t.u.b., che autorizza le società di microcredito ad "erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale" quando essi abbiano "lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato").

⁽¹²¹⁾ In questo senso v., altresì, la circolare Assonime n. 19/16, p. 30.

⁽¹²²⁾ MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, cit., p. 53.